SENATO DELLA REPUBBLICA BIBLIOTECA
COLLEZIONE DARIO FRANCIOSI
Giorn. Misc. 2. I. 42

Anno I — N. 24

Il Messaggero Giudiziario

ABBONAMENTI { Anno . . . . L. 5. — | Sei mesi . . . . » 2.50 | Italia e Colonie (la copia) Cent. 10

Roma, 30 Giugno 1919
Un numero Cent. 10 — Arretrato Cent. 20

Direzione ed Amministrazione - ROMA - Via del Pozzetto, n. 124
INSERZIONI: Nel testo L. 3 la riga - In 4 pagina L. 1.50 la riga

Un uomo

Come abbiamo già brevemente accennato nel numero precedente, l'avvento di Ludovico Mortara a Palazzo Firenze ha un triplice significato e un triplice valore, in relazione alle qualità concorrenti nella persona del nuovo guardasigilli: il docente, l'avvocato, il magistrato. Nella lunga teoria dei guardasigilli, italiani si sono avuti avvocati e docenti insigni come Zanardelli, Gianturco, Orlando; magistrati illustri come Tajani e Santamaria; parlamentari spesso oscuri, rotti alle insidie della politica e perciò sospinti all'altissimo seggio dalle onde fortunate delle combinazioni parlamentari. In Ludovico Mortara, oltre la grande preparazione dottrinale, concorrono l'esperienza forense e quella di magistrato, entrambe indispensabili a completare, con la nozione della realtà vissuta, la serena visione della scienza.

Che se a queste qualità si aggiunge la tempra dell'uomo, essenzialmente attiva e dinamica, alla cui impazienza per l'azione si deve, in fondo, la sua discesa dall'altissimo seggio di Presidente della Cassazione Romana, che tanto ha sorpreso la stampa avversa al Ministero, è facile spiegarsi le speranze, le aspettazioni che il Ministero Mortara ha fatto e fa sorgere nella Magistratura e nel Foro.

Per trovarne di simili e di egualmente intense occorre risalire a Zanardelli, il ministro che, per la preparazione tecnica, per l'impazienza dell'azione, più si assomiglia, al Presidente della Cassazione di Roma...

Della preparazione del Mortara e della concezione che egli ha dei problemi giudiziari e forensi italiani sono documenti la sua intera vita e la intera sua opera: si può dissentire da alcune parti di questa sua concezione, ma non è possibile non riconoscere nell'autore del «Commentario del codice e delle leggi di procedura civile» il giurista che meglio ha abbracciato nella unità del sistema gli sparsi frammenti del diritto positivo, animando il sistema stesso di un soffio di rinnovazione, da cui ben può trarre alimento la nuova legislazione del paese.

Questa opera arriva alle due ultime manifestazioni del suo pensiero: lo schema di riforma giudiziaria, l'ordine del giorno da lui presentato in seno alla Commissione Facta.

Quello schema ha anch'esso dei punti in cui si può non consentire pienamente, ma chi oserebbe negare in esso la vastità della sintesi e insieme la precisione dell'analisi dei complessi problemi della vita giudiziaria e forense italiana?

E l'ordine del giorno presentato alla Commissione Facta, affermante la superiorità della Magistratura su tutte le amministrazioni statali, completa la visione del pensiero del Mortara e giustifica ancor più le aspettazioni e le speranze fiorite intorno al suo nome.

Potrebbero queste speranze fallire?

Nella sua recente circolare alla Magistratura e al Foro, il nuovo Guardasigilli ha voluto richiamare l'una e l'altro sulla gravità del momento politico e sulle difficoltà dell'ora che attraversiamo: esse impedirebbero, secondo la circolare stessa, la rapida attuazione delle riforme che il paese aspetta da lui.

Ma non certo le escludono, come la stessa circolare riconosce.

Ed il popolo italiano, il Foro, la Magistratura consentendo nella circolare stessa, ammettono le difficoltà aspre dell'ora ma riaffermano, ad onta di esse, la loro aspettazione e le loro speranze.

Queste aspettazioni e queste speranze sono materiate di amare delusioni del passato, di oblique e tristi visioni del domani.

L'opera legislativa, come del resto tutte le creazioni umane, è insieme individuale e collettiva, aristocratica e democratica, Ministri autorevoli possono bensì infrangersi contro le aspre sirti della vita parlamentare, ma è anche vero che i ministri oscuri ed ignavi compromettono o non sanno sfruttare le situazioni politiche più favorevoli.

La vecchia abusata, obbiezione che si è sempre fatta in Italia contro quanti si illudevano sulla possibilità di una riforma giudiziaria era la mancanza dell'uomo. Si rispondeva col motto di Diogene: *quaero hominem*. Ebbene, oggi un uomo è venuto. Egli spezza bruscamente una tradizione di scettici, di impreparati, di stanchi. Certo se anch'egli mancasse all'aspettazione nostra, il nostro disinganno sarebbe definitivo e irreparabile. Noi non sapremmo più ove cercare la via della salute e della liberazione.

Il Messaggero Giudiziario.

Ludovico Mortara ha voluto dedicare il primo atto della sua vita ministeriale al «disboscamento» di quei non pochi magistrati che si trovano applicati ad uffici estranei a quelli della Magistratura e ad opporre un reciso e definitivo veto ad ulteriori applicazioni.

La distrazione del magistrato dal suo ordinario ufficio produce, certo, numerosi danni all'Amministrazione della Giustizia. Sottrae anzitutto del personale a questa Amministrazione, in tempi, specialmente come gli attuali, in cui, per la ormai quinquennale sospensione dei concorsi, il personale è oltremodo scarso. Essa inoltre, se non disciplinata da norme obbiettive, dà luogo a favoritismi e ad arbitri, agevolando la elusione delle non buone residenze da parte di molti, specie dei promossi al grado superiore; procurando un emolumento economico e quindi un premio a chi lasciando il proprio ufficio, riversa naturalmente la sua dose di lavoro sui colleghi rimasti alle loro ordinarie funzioni, ecc. ecc.

Il provvedimento del nuovo Guardasigilli merita quindi plauso. Occorre però subito aggiungere che il provvedimento stesso, giusto e degno di elogio, non può rimanere isolato, cioè non integrato da altre provvidenze che ne completino la sostanza, se non si vuole aggravare a tutto danno della Magistratura la già umiliante inferiorità di questa, rispetto a pressochè tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Parecchi sono i magistrati che si fanno applicare ad uffici amministrativi a scopo di «imboscamento» (elusione della cattiva residenza) o per desiderio di un lucro superfluo. Ma molti, anzi i più, chiedono, invocano l'applicazione per procurarsi i mezzi di vita, che sono ad essi negati dallo stipendio. Or il vietare l'applicazione ai Magistrato è un bene, ma occorre integrare il divieto col porre il magistrato in condizioni di vivere con le sue sole funzioni.

Altrimenti la giustizia del provvedimento potrebbe risolversi per la Magistratura in un summum ius, cioè in una summa iniuria, la quale inasprirebbe quella disparità di trattamento della Magistratura rispetto alle altre amministrazioni statali, contro cui S. E. Mortara ha avuto recentemente delle fiere espressioni di protesta. Se infatti l'applicazione e l'incarico retribuito negato al magistrato si consente al Consigliere di Stato, all'avvocato erariale o militare, i quali già oggi hanno un trattamento economico superiore a quello dei gradi equipollenti della Magistratura, non è chi non vede come la posizione di questa venga assai di più ad abbassarsi e ad avvilirsi.

E vi è, infine, un ultimo rilievo suggerito dalla circolare Mortara.

Molti dei magistrati applicati lo sono ad uffici giurisdizionali dei vari ministeri e delle amministrazioni locali, alle così dette «giurisdizioni speciali» in molte delle quali la presenza di un magistrato ordinario può corrispondere ad una necessità di fatto, cui è estraneo ogni scopo dell'imboscamento. Togliendo a queste giurisdizioni i magistrati ordinari ad esse addetti, esse rimarranno alla completa mercè del personale amministrativo.

Anche, dunque, da quest'altro punto di vista il procedimento va integrato o... abolendo le giurisdizioni speciali, o disciplinando in esse l'applicazione dei magistrati, o... abbandonando le giurisdizioni speciali alla mercè della burocrazia.

Ma, come è detto nel testo, noi riaffermiamo, per la soluzione di tutti questi problemi più o meno dilemmatici, quale che sia la complessità e gravità dell'ora che attraversiamo, la nostra piena fede nella mente e nell'azione del nuovo Guardasigilli.

N. d. R.

Per gli avvocati e procuratori smobilitati

E' con un senso di sorpresa che ho letto nel *Messaggero Giudiziario* del 9 corr. giugno che fra i voti formulati dai cancellieri e segretari giudiziari al congresso del pubblico impiego, testè tenuto alla capitale, è compreso quello che «sia dato diritto alla iscrizione nell'albo dei procuratori dei funzionari collocati a riposo aventi grado non inferiore ai cancellieri di tribunali».

Non dubito che il cancelliere è il notaio della giustizia, in quanto imprime pubblica fede a molti importanti atti della civile convivenza, pesando così su di lui non indifferente responsabilità, e richiedendosi a un tempo in lui la conoscenza di tutte quelle disposizioni legislative che sono indispensabili perchè l'amministrazione della giustizia assolva con sicurezza il suo grave compito, non dubito neppure che il cancelliere è un collaboratore necessario del magistrato; ed anzi in non pochi atti si sostituisce del tutto a lui, esplicando così una funzione di concetto di non trascurabile rilievo, data la delicatezza che per sua natura racchiude ogni atto della vita giudiziaria. Senonchè questa benemerita classe di funzionari, se ha il diritto, per il valido contributo che apporta all'amministrazione della giustizia, di chiedere tutti quei miglioramenti che sono diretti ad assicurarle il maggiore prestigio e la maggiore celerità della sua carriera, nonchè quel trattamento economico che si confà all'importanza e al decoro del suo impiego, non ha ragione di formulare il voto sopramenzionato, relativo al diritto di iscrizione di quei funzionari nell'albo dei procuratori, poichè trattasi di conseguire un emolumento che è estraneo alla carriera e che peraltro, essendo a detti funzionari assicurata ormai una tranquilla vecchiaia per la migliorata pensione in conseguenza dei nuovi, migliorati stipendi, quella liquidandosi in base a questi, suona invadenza nel campo della professione forense, che invece deve essere riservato a coloro che dedicarono i loro anni e i loro studi all'avvocatura e all'esercizio della professione di procuratore.

Oggi in sostanza le cancellerie e segreterie giudiziarie domandano al riguardo più di quanto non consenta la legge 8 giugno 1874 n. 1938, poichè questa all'art. 39, fissando le condizioni per essere iscritti nell'albo dei procuratori presso una Corte o un Tribunale, mentre dispensa dalla pratica i cancellieri e i vice cancellieri delle Corti e dei Tribunali, nochè i cancellieri delle Preture, e questi ultimi dopo due anni di esercizio della loro carica (n. 5), tassativamente prescrive la condizione di cui al n. 6, che cioè si sia sostenuto un esame teorico e pratico davanti una commissione composta come è detto all'art. 8 n. 4 di detta legge. In definitiva i cancellieri oggi chiedono l'iscrizione nell'albo dei procuratori con dispensa non solo dalla pratica, ma anche dall'esame, mentre l'una e l'altro sono imposti anche a chi avendo frequentato i due anni di giurisprudenza, prescritti per il corso di procuratore, o conseguito la laurea in leggi aspira ad iscriversi nell'albo dei procuratori! Questa è invadenza addirittura nella professione di procuratore.

Invece ragione vuole che l'uomo non esorbiti nelle sue funzioni dalla cerchia che gli è assegnata, affinchè appunto non invada l'altrui campo: il diritto degli altri e questo soltanto è fattore e requisito essenziale di ordine, di armonia e di equilibrio di interessi e di vita nella *societas*. La citata legge, poi, non risponde più alle esigenze dei tempi attuali e per la dignità della professione di procuratore si dovrebbe ormai richiedere come condizione *sine qua non* la laurea in leggi, così come da alcuni anni essa è richiesta per l'esercizio della professione notarile, l'una funzione per la importanza non essendo da meno dell'altra, tanto più che la pratica professionale ogni giorno di più dimostra che al procuratore, per la fiducia talora illimitata accordatagli dalla clientela, si affaccino gravi e complesse questioni di diritto, la cui risoluzione è per sè stessa funzione di avvocato. S'impone, quindi, una nuova legge, che, elevando il titolo di studio, restringa l'adito all'esercizio della professione di procuratore, la cui abilitazione dovrebbe, inoltre, conseguirsi con esame statale a Roma: esame, che del pari dovrebbe prescriversi per l'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura. Epperciò ai cancellieri sia precluso ogni diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori e la iscrizione sia riservata ai laureati in legge, che, avendo espletato la pratica di procuratore, abbiano superato il relativo esame statale di abilitazione all'esercizio.

Ma vi ha di più: la classe degli avvocati e dei procuratori, in quanto si riferisce ad una funzione sociale elevatissima, che in non pochi casi è l'esplicazione di un ufficio avente i caratteri di un pubblico servizio e diviene perciò un *munus publicum*, non dovrebbe avere organi in esuberanza, ma dovrebbe avere albi chiusi. Il numero degli avvocati e dei procuratori, come già avviene per i notai, dovrebbe essere proporzionato ai bisogni della giustizia: si dovrebbe quindi, per ciascuna curia fissare, in rapporto alla popolazione e all'importanza della sede giudiziaria, il numero degli avvocati e dei procuratori, con disposizioni transitorie per coloro che attualmente risultano iscritti negli albi o iscritti alla pratica di avvocato o di procuratore, in considerazione appunto dei loro diritti acquisiti. Ma, come norma generale, in una curia nessuna nuova iscrizione potrebbe operarsi fino a che non venisse a ridursi il numero dei professionisti stabilitovi per legge secondo il criterio sovra enunziato. E in tale ipotesi le iscrizioni vi si aprirebbero limitatamente, cesia fino a coprire quel numero, dando preferenza, fra i richiedenti l'iscrizione, ai migliori, distinti per graduatoria, compilata dal Consiglio dell'ordine o di disciplina della curia in base alle votazioni riportate nell'esame statale sopra indicato ed ai titoli eventualmente presentati.

A questo modo soltanto si avrebbero albi di professionisti veramente eletti e siffattamente costituiti eleverebbero la dignità della professione forense e rimoverebbero quell'opinione mal fondata che il pubblico nutre per essa.

Inoltre a favore degli avvocati e dei procuratori si dovrebbe istituire la Cassa-pensioni, costituita da un contributo fisso, annuale, a carico del libero professionista, nonchè da un contributo annuale, fisso, da corrispondersi dallo Stato Posto che questo ente pubblico finora non retribuisce il patrimonio delle cause ammesse a poveri, mentre i comuni compensano i medici per le cure e l'assistenza che i medesimi prestano ai non abbienti, esso deve almeno versare un importo determinato, annuale, a favore di detta cassa, non essendo appunto giusto che il foro, senza alcun compenso o beneficio, neppure indiretto, spieghi la sua attività, sacrifichi i frutti dei suoi studi, che pur gli costano fior di quattrini, a favore della giustizia dei poveri, la quale, sebbene debba essere ugualmente protetta, è funzione dello Stato e perciò stesso non deve svolgersi a tutto vantaggio di questo e a tutto danno dei difensori delle ragioni dei poveri, a meno che lo Stato non determinasse, il che sarebbe conforme a giustizia ed equità in tempi, aggiungasi, difficili, di retribuire d'ora innanzi il patrocinio delle cause ammesse a poveri, nel quale caso gli avvocati e i procuratori sarebbero tenuti a un contributo maggiore verso detta cassa. Questa eviterà lo spettacolo non insolito di liberi professionisti che, giunti per l'età o per acciacchi fisici all'impossibilità di esplicare il loro ministero, si trovino ridotti, per difetto di beni di fortuna, ad uno stato sovente pietoso. Per altro, se casse di previdenza sono istituite a favore di altre classi sociali, chè tuttavia a prò dello Stato non spiegano alcuna diretta attività, non risponde a equità che un istituto di previdenza non salvaguardi la vecchiaia degli avvocati e dei procuratori, che pure concorrono all'alta funzione della giustizia e che nello scoprimento del vero, nell'accertamento del diritto, le apprestano sovente i migliori lumi.

Si dovrebbe infine elevare fortemente la voce contro le giurisdizioni speciali, poichè esse rappresentano uno strappo alla dignità del foro, in quanto innanzi alle medesime è vietato l'intervento del legale. La creazione di dette magistrature speciali da un lato offende il decoro della Magistratura ordinaria, in quanto istanza il principio che possono esaurientemente decidere altri, ancorchè giudici improvvisati, che non siano i Magistrati ordinari, i quali invece per esperienza giuridica, dottrina e prudenza sono di fatto i migliori giudici, dall'altro priva di interessi di chi contende della tutela defensionale dell'avvocato. Anzi tale frammentazione della giustizia, deferita a magistrature speciali, porta a ritenere che gli organi che l'attuano funzionano in confronto al Magistrato ordinario in modo superiore e non sospetto; *superiore*, perchè non si risentono dell'assenza dell'avvocato, *non sospetto*, perchè più precisamente escludono il controllo dell'avvocato. perciò da così alto piedestallo non deve esitarsi ad abbattere siffatte ibride magistrature speciali, reliquato della legislazione affrettata piovuta durante la guerra.

Questi nelle linee generali i provvedimenti che pur dovrebbero invocare gli avvocati e procuratori smobilitati, poichè sono tali punti del programma che effettivamente risolvono l'avvenire e la posizione economica di detti liberi professionisti, conferendo a un tempo alla classe quel prestigio che è adeguato alla funzione. Se invece la loro agitazione si restringerà ai *desiderata* da molti di loro formulati non potrà conseguirne che un benessere transitorio e puramente apparente (eccezion fatta in ordine al voto relativo all'ingresso nei pubblici impieghi, il quale, però, se sarà accolto, beneficierà soltanto una parte ben esigua dei professionisti smobilitati, data la manifesta tendenza nello stato alla riduzione degli organi), senza dire che la eletta e simpatica schiera dei professionisti smobilitati, includendo nei loro voti anche quelle riforme cui innanzi io ho accennato, trascinerebbe nella sua agitazione anche la riforma di tutta la legge professionale, ormai antiquata e base indiscutibile di tutti i mali che al presente affliggono il ceto forense. E perciò io plaudo *toto corde* ai fasci degli avvocati e procuratori smobilitati di Catanzaro e di Lucera, che, interpretando il bisogno di un ampia riforma della legge professionale, hanno nel loro *desiderata* proclamato l'urgenza di riparare a siffatto bisogno, che è veramente indilazionabile per la fortuna e la dignità della libera professione. Specie se a tale riforma sarà coordinata quella delle tariffe, che devono essere elevate e completate in tutte le sue voci, più profondi, più immediati ne risulteranno i benefici.

Francesco Lucca
Avvocato smobilitato

Il Congresso degli smobilitati

Ferve febbrile il lavoro di organizzazione del Congresso degli avvocati smobilitati che, come abbiamo più volte annunziato, si terrà nei giorni 30 giugno, 1 e 2 luglio p. v.

Avremmo voluto ritardare la pubblicazione di questo numero del giornale, per darne rapidamente un completo resoconto. Ma le gravi esigenze redazionali ce lo hanno impedito.

Dedicheremo nel prossimo numero un ampio resoconto all'importante avvenimento, cui parteciperà ufficialmente e intensamente la nostra Redazione.

Avvertiamo che il Congresso avrà inizio alle ore 16 di oggi, 30 giugno, nella sala degli avvocati e procuratori al Palazzo di Giustizia.

Al congressisti di tutta Italia, fiore purissimo delle nostre speranze e dei nostri ideali di rinnovazione giudiziaria del nostro paese vittorioso, il saluto ardente del Comitato organizzatore e del nostro giornale.

Stato e Chiesa in Inghilterra

Fra le varie questioni che si dibattono in Inghilterra nel momento attuale, una specialmente appassiona il pubblico inglese ed è quella della trasformazione dei vincoli tradizionali che uniscono lo Stato alla Chiesa anglicana.

Come è noto in Inghilterra vi è una Chiesa ufficiale, la *Established Church of England*, che è la Chiesa sorta dalla Riforma, mantenuta sulla base episcopale medioevale e munita non solo di ampi privilegi, ma anche di cospicue dotazioni.

Di fronte a questa *Chiesa di Stato* esistono numerose confessioni protestanti, che vanno sotto la denominazione collettiva di *Nonconformisti*, oltre alla Chiesa cattolica, le comunità israelitiche, ecc., per le quali esistevano diverse incapacità e limitazioni, che però si vennero storicamente eliminando quasi completamente.

Ora da molto tempo esiste in Inghilterra un movimento per la separazione dello Stato dalla Chiesa anglicana. Ad esso è dovuta la separazione avvenuta in Irlanda colla cosidetta «Emancipazione dei Cattolici» nella prima metà del sec. XIX, e quella deliberata per il paese di Galles alla vigilia della guerra, e che sospesa per la guerra, dovrà ora essere attuata. Così la «Chiesa anglicana di Stato», che originariamente comprendeva tutta l'Inghiltera e l'Irlanda, è venuta restringendosi territorialmente e si è fatta più viva l'agitazione per la separazione.

Questa non implica solamente la scissione del vincolo giurisdiizonale fra lo Stato e la Chiesa ufficiale, (il cosidetto *Disestablishement)* ma anche e sopratutto la incamerazione totale o parziale delle rendite della Chiesa anglicana (il tanto discusso *Disendowment*), per cui non tocca solo vincoli religiosi tradizionali e antichi rapporti politici e giurisdizionali, ma ancora una quantità di notevoli interessi e diritti acquisiti.

Il moto per la separazione fu condotto sopratutto dai Nonconformisti, che ebbero una parte preponderante nella vigorosa azione che portò alla separazione nel Paese di Galles; ma anche nel seno della stessa Chiesa anglicana, si venne formando una corrente mirante alla separazione come *liberazione* della Chiesa anglicana dalla dipendenza statale. Questa corrente si accentuò negli ultimi tempi, per il moto detto della «Vita e libertà» *(Life and Liberty)*, sorto recentemente nella Chiesa anglicana, a cui è dovuto — fra l'altro — l'agitazione per ottenere che le donne vengano ammesse al ministero del sacerdozio nella Chiesa di Stato anglicana, questione grave e complessa che dovrà essere ora sottomessa alla decisione delle autorità ecclesiastiche.

Sotto l'aspetto giuridico, uno dei punti più complicati è la dipendenza della Chiesa di Stato anglicana dal Parlamento inglese, anche per questioni di ordine puramente interno, come quelle dottrinali e rituali. E ripetutamente i più eminenti cultori del diritto ecclesiastico anglicano — come ad es. il Phillimore — avevano rilevata l'incongruenza e la assurdità di questa situazione.

Infatti, mentre quando era stata istituita la Chiesa anglicana di Stato, dopo la Riforma, il Parlamento inglese era costituito esclusivamente da membri della Chiesa anglicana, in seguito alle modificazioni al diritto parlamentare inglese avvenute specialmente nel sec. XIX entrarono a far parte del Parlamento, Nonconformisti, Cattolici, Israeliti e liberi pensatori.

Così il Parlamento inglese diveniva sempre più inadatto a trattare le questioni interne della Chiesa anglicana di Stato, mentre il Sinodo (Convocation), sospeso per lunghi decenni, e ripristinato con funzioni assai limitate, mancava di vere e proprie funzioni legislative.

Per ovviare a questo inconveniente gli Arcivescovi di Canterbury e di York, che fanno parte di diritto, con una rappresentanza dell'episcopato anglicano, della Camera dei Lordi, hanno presentato un disegno di legge, di cui si sta ora appunto occupando la Camera dei Lordi.

E' questo il cosidetto *Enabling Bill*, di cui tanto si discute ora in Inghilterra, cioè un progetto che autorizza la Chiesa anglicana a costituire una propria assemblea legislativa, con adeguata rappresentanza di laici, che dovrebbe avere facoltà legislative nella materia di ordine interno della Chiesa dello Stato, salva la facoltà del Parlamento di dare il suo assenso alle deliberazioni di esso.

Le clausole di questo progetto, i cui dettagli si vengono ora variamente modificando, rappresentano insomma una specie di compromesso fra la istituzione della Chiesa di Stato e la separazione. La Chiesa anglicana mantiene il suo carattere storico, le sue dotazioni e i suoi privilegi, ma acquista una autonomia, sebbene limitata.

Contro questo progetto si è sollevata una larga opposizione che parte da diversi principi: Opposizione nel seno stesso della Chiesa anglicana, determinata dai custodi della tradizione storica e dagli oppositori ad una più larga ammissione dell'elemento laico nella amministrazione della Chiesa; opposizione da parte dei Nonconformisti e dei fautori della separazione che osteggiano il progetto come una mezza misura, per cui si mantengono i privilegi e la dotazione della Chiesa di Stato, dandole una autonomia senza che essa debba «pagare il prezzo» della liberazione col sacrificio della sua posizione finanziaria privilegiata.

Appunto per questo carattere di «compromesso» l'*Enabling bill* potrà forse, con diverse modificazioni venir approvato, ed anche i giuristi italiani seguiranno con interesse le sorti del dibattito, che è uno degli indici delle profonde trasformazioni giuridiche e politiche, a cui vanno soggette le tradizionali istituzioni politiche inglesi nel complesso e multiforme periodo della riorganizzazione nazionale nel dopo-guerra.

Prof. Andrea Galante
della R. Università di Bologna.

Il ritorno di Pirrone

Per chi conosce, anche sommariamente, la storia della filosofia, uno scrittore come Giuseppe Rensi, un volume come questi «Lineamenti di filosofia scettica» (Bologna, Zanicelli, 1919 pag. 311) non sono una sorpresa e tanto meno — come i settari della filosofia contemporanea, dagli ultimi epigoni positivistici agli imperanti idealisti assaluti certamente li giudicheranno — una bestemmia.

Ogni grande cataclisma della storia filiò dalle sue viscere fumanti lo scetticismo. Pirrone, il padre della scettica universale, visse e pensò nel fragore delle guerre di Alessandro; Hume nacque undici anni dopo la conclusione della Rivoluzione inglese e morì tre anni prima della Rivoluzione francese; Leopardi visse e pensò tra la Rivoluzione francese e quella italiana. La nuova «scepsi» — i cui primi lineamenti sono in questo libro del Rensi ma che vibra, confusa, indistinta, avvolgente nell'etère che respiriamo — è figlia della crisi mondiale.

Questa «scepsi» si rivela, secondo il giovane filosofo dell'Università di Genova, in tre aspetti: la guerra, il diritto, la filosofia.

La guerra scoppia come un uragano estivo assolutamente imprevisto e imprevedibile. Pochissimi anni prima di scoppiare, il pacifismo positivista pontificava, solenne, impassibile, dall'università alle aule ministeriali e alle Camere del lavoro. Se avessimo detto non più di dieci anni fa, a Spencer, a Jaurès, a Enrico Ferri e anche a Benedetto Croce, a Giovanni Gentile e agli altri che l'uragano immenso sarebbe scoppiato, essi ci avrebbero riso in faccia, tanto la scienza, la filosofia, insomma il «pensiero» era lontano dal prevederlo. Dunque la «ragione assoluta» tanto cara ai filosofi — esclama il Rensi — è fallita. La storia è assolutamente irrazionale. Essa segue un ritmo assolutamente incoercibile.

Un'altro aspetto della «scepsi» è il diritto. Il diritto è la legge, e la legge secondo la filosofia di Rousseau, di Kant, di Hegel, di Fichte, di Croce, è un prodotto della ragione, cioè del libero consenso degli associati. Al contrario, — osserva il Rensi, ricalcando un vecchio pensiero di Alcibiade nel «Teeteto» platonico — l'uomo non consente affatto alla legge; le si oppone, le si ribella.

—Potranno cento, mille, un milione, cento milioni di uomini consentirle, ma se vi è uno che le si ribella, che la disconosce, che la calpesta, appellandosi, come Antigone, ad una legge non scritta, o, magari, come l'anarchico, a nessuna legge, è segno che la legge non è consentita dalla «ragione»; la quale o è di tutti gli uomini o non esiste; è segno che tra legge e ragione tra legge e libertà v'è un conflitto insanabile, e che, in fondo la legge non è figlia della ragione, ma della forza. Il diritto è dunque la forza.

Terzo aspetto, terzo addentellato del nuovo pirronismo è, secondo il Rensi, la filosofia contemporanea, il nuovo idealismo assoluto.

Lo scetticismo erompe da esso per la contraddizione insanabile che esiste tra la proclamata «razionalità» del «reale» da parte del vecchio e del nuovo idealismo e l'assoluta irrazionalità della vita nostra in tutte le sue forme, che la guerra ha denudato in modo brutale, ed a cui del resto la stessa filosofia contemporanea di James ha messo il proprio suggello. E' questa ultima la filosofia dell'irrazionale, la filosofia esaltatrice dei valori pratici su quelli teorici, dell'istinto e dello slancio vitale sulla ragione. Questa esaltazione dell'irrazionale e del mero istinto vitale che altro è, osserva giustamente il Rensi, se non lo scetticismo? Sì, è precisamente lo scetticismo rispondiamo noi, cioè il sintomo spirituale più allarmante del tramonto di una civiltà.

Quando l'umanità perde la fede nella «realtà» dei valori e si smarrisce tra le tenebre dell'illusione subiettiva fino a naufragare nei gorghi dell'assolutamente irrazionale, può dirsi che l'astro della civiltà è all'occaso.

Noi abbiamo letto in Spaventa, nello Zeller, nel Windelband nel Fiorentino, nei grandi storici della filosofia che lo scetticismo è l'estrema forma del subiettivismo filosofico, l'ecclissarsi supremo della ragione dopo gli eccessi dell'idealismo, la definitiva morte del pensiero, coeva sempre, alla morte della civiltà. Ma saremmo noi oggi a tanto?

In un suo saggio recente sul «misticismo nella civiltà occidentale» Angelo Crespi svolge un parallelo tra le presenti condizioni della civiltà e quelle del terzo secolo dopo Cristo, quando, dopo il naufragio del pensiero greco traverso la crisi scettica, albeggiava la rinata fede nella realtà dei valori traverso il pensiero di Plotino e di Proclo.

Ah sì, oggi per la complessità stessa, enorme, abbacinante, della civiltà contemporanea, nè i soli tramonti nè le sole albe sono possibili. Si verifica oggi più che mai quello che diceva Carlo Cattaneo a proposito della dottrina di Vico dei «corsi e dei ricorsi», che cioè se Vico avesse esteso alla storia del medioevo e a quella moderna il suo esame, non avrebbe creduto nei «corsi e ricorsi», ma avrebbe professato la dottrina dell'indefinito progresso del genere umano.

Oggi, accanto alle ombre dell'occaso esistono le luci di una nuova aurora.

La voce di Pirrone è coperta da quella oceanicamente possente di Giuseppe Mazzini. Ecco il nuovo profeta. Ecco la nuova fede nella verità e realtà dei valori.

Nicola Coco

UN PRECURSORE

Giovanni Bovio

II.

Nella seconda parte del «Saggio» è trattata l'altra tesi, e cioè: il Diritto penale è contraddizione fuggevole ovvero eterna? Per dare adeguata risposta a questa domanda in due magistrali capitoli (2 e 3) l'autore facendo tesoro dei principali risultati della filosofia del rinascimento (Machiavelli che integrò il principio di finalità e ne fece applicazione alla politica; Bruno, che, integrando il principio di causalità col criterio di proporzione tra la causa e l'effetto, statò la scolastica ed iniziò la novella filosofia della natura; Vico, che mercè l'integrazione del principio di ragione sufficiente, creò la storiologia) versa lungamente a determinare il concetto, la natura ed i termini della legge storica, investiga l'essenza del diritto e del nuovo fondamento etico e crea una teorica del tutto nuova circa i fini e la funzione dello Stato. A cotale uopo egli assurge alle investigazioni più sublimi dell'etica, della filosofia giuridica, della scienza politica e della filosofia della storia, emulando in questo vastissimo campo del sapere la gloria del Segretario Fiorentino, del Vico, del Filangieri e di Mario Pagano.

Spiega innanzi tutto come la contraddizione sia l'eterna materia della storia; la quale può definirsi un presente scorrevole affaticato da due forze contrarie fra sè constrastanti il passato e l'avvenire, lo spirito di conservazione e quello d'innovazione, il principio di autorità e quello di libertà, l'interesse della classe dominante e quello delle classi sottoposte; — quali forze opposte lottano incessantemente senza posa e perpetuano il moto dell'incivilimento. Il progresso implica un'affermazione ed una negazione, l'affermazione cioè dell'avvenire e la negazione del passato: il punto in cui avviene l'urto, in cui s'incontrano questi due contrarii è il presente, che è quindi lotta; e poichè questa lotta si porge come tenzone tra il si e il no intorno ad un medesimo punto, è contraddizione. La quale non può quindi scomparire dalla storia, dalla vita cioè dalle umane collettività; chè, cessando la contraddizione, cesserebbe la lotta, finirebbe il moto progressivo della storia e l'umanità tornerebbe all'antica selva, ove la lotta del resto continuerebbe pur sempre in forma animalesca. La contraddizione è nella storia eternamente combattuta dal principio di contraddizione, ma, vinta in una forma, sorge come l'Araba Fenice dalle sue ceneri in altra forma a perpetuare la lotta, a continuare l'opera del progresso e dell'incivilimento. «L'uomo non negherebbe il presente se questo non fosse contraddizione: la contraddizione non può essere conosciuta e combattuta se non dal principio di contraddizione: combattere il presente è contrapporgli l'avvenire; questa contrapposizione è nuovo presente e nuova contraddizione: il presente è dunque una contraddizione scorrevole sotto la forza del principio di contraddizione. La contraddizione è dunque la materia storica, il principio di contraddizione è la legge motrice: la contraddizione è scorrevole, il principio di contraddizione è immobile..... La contraddizione è religiosa, patriarcale, imperiale, castale, oclocratica, oligarchica, feudale, regia; il principio di contraddizione è universale, apparecchia, dissolve e riordina tutte queste forme al fine supremo della storia... La contraddizione, la lotta vuole sue vittime, i suoi trofei bagnati di sangue... La storia è dramma, è vita, è lotta... Giù adunque le speranze di pace: l'idillio fugge dinanzi a noi incalzato dalla storia e con la rapidità degli anni e delle memorie prime. La pace è sulla superficie delle paludi... Se nella landa due selvaggi s'incontrano, la lotta è intimata; e se i selvaggi diventano civili, la lotta rade le unghie ed accende i cannoni... La pace quindi è al tutto relativa, come la quiete: se è pace fuori, non è dentro; e se è pace religiosa, non è politica; se è letteraria, non è economica; se la vuoi in una forma qualunque, tienti armato, «para bellum»... E' questione di vincere, non di posare... Utopia assoluta è l'assoluta pace, perchè il talento umano è la dialettica dell'amore e dell'odio». (P. II, Cap. 2).

Quali sapienti ammaestramenti, specie nell'ora che volge, non scaturiscono dalle riportate parole del Bovio, il quale era tutt'altro che un imperialista, e seguiva invece gl'ideali di Garibaldi e di Mazzini! Se gli orecchianti della politica, i sognatori della pace perpetua, della fratellanza universale, dell'amplesso amorevole fra gli agnelli ed i lupi, della società delle nazioni con relativo disarmo, ecc., anzichè correre dietro alle trasmodanze e alle ciarle straniere, studiassero le opere degli scrittori italiani, risparmierebbero a sè delle disillusioni e alla nazione dei danni non facilmente riparabili.

La lotta è necessità della vita sociale e politica; perchè, come insegna il Machiavelli, «il mondo fu, è e sarà sempre ad un medesimo modo tanto nel buono che nel cattivo, e fu sempre in un modo abitato da uomini che hanno avuto sempre le medesime passioni.»

La lotta è inoltre la condizione imprescindibile dell'esistenza stessa della libertà. Questa verità scorse chiaramente il Guizot, quando scriveva: «La libertà è una lotta incessante dei mortali fra loro, ed i popoli liberi non possono aspirare alla pace, ma alla vittoria». E prima dello scrittore francese Mario Pagano, parlando al popolo napoletano il dì della proclamazione della Repubblica Partenopea usciva in questa sentenza: «Sì, cittadini, godiamo della libertà, ma ricordando ch'ella siede sopra sgabello «d'armi», di «tribuli» e di «virtù»... Tutte le virtù adornano le repubbliche, ma la virtù che più splende sta nei «campi»; il senno, l'eloquenza, l'ingegno avanzano gli Stati; il «valore guerriero» li conserva». (Colletta «Storia del Reame di Napoli», L. IV, 2).

Dalla dimostrata necessità della lotta il Bovio deriva la necessità dei «partiti», come oggi dicono, o meglio, come dicevano gli antichi nostri, delle «parti», le quali furono sempre utili, dove animosamente fiorirono, alla prosperità nazionale. Dallo studio del contenuto e dei termini della lotta fra le parti l'autore s'apre la via a costruire la dottrina dello Stato. Il quale per lui rappresenta il termine medio proporzionale nella lotta nazionale; e data questa sua natura media, equilibratrice e moderatrice della lotta, lo Stato non è nè il passato, nè l'avvenire, ma lo schietto presente; il presente, beninteso, non più in quanto lotta ed urto dei contrari, ma in quanto equilibrio, acciocchè delle due parti nessuna prevalga in modo assoluto. Se lo Stato sconosce questo suo ufficio di moderatore e smette la sua media natura, diventa governo-partito, nuovo mostro non durevole, logoro com'è dalla contraddizione che finisce per dissolverlo; s'ei piega verso la parte politica che vagheggia l'immobilità, o peggio ancora, il ritorno al passato, verrà soverchiato dalla rivoluzione; se troppo favorisce il partito opposto (ed è il caso meno frequente nella storia, chè d'ordinario gli Stati, per la loro natura sospettosa, inclinano quasi sempre verso il passato) sarà rovesciato dalla reazione. E poichè il contenuto della lotta è non soltanto politico, ma anche giuridico, consegue che lo Stato è termine medio della lotta storica e della sociale: la prima si combatte tra il passato e l'avvenire, l'altra tra la società e l'individuo; la prima è contesa politica; la seconda invece è contesa giuridica e quindi anche economica.

Alta sapienza, dice il Bovio, è richiesta in coloro che sono alla testa dei poteri dello Stato, giacchè essi devono essere forniti di intelletto perspicuo e di profonda dottrina, così che possan essere in grado di conoscere appieno «la lotta e della lotta il trasmutarsi ed ascendere continuo nel tempo e nello spazio, ed il medio che temperando i contrari, cessi la soverchianza di uno degli elementi che entrano nella contraddizione storica....

Lo Stato è alta Aristocrazia... Questa terza aristocrazia (quella dell'ingegno) non del sangue, nè dell'oro, non del valore avito, nè del censo, ma del valore personale cioè della Ragione autarca fu cominciata ad esaltare dal Machiavelli che mal volentieri fidava gli Stati a Pier Soderini o alle maggioranze (è noto che il Segretario Fiorentino chiamava «asinine» le maggioranze); più tardi «jus sapientis» fu detta assai propriamente del Gravina). (P. II, Cap. 5).

Su questi concetti il Bovio tornò nei suoi scritti posteriori, sebbene sotto questo riguardo la sua dottrina dovesse riuscire ostica a' seguaci della idolatria democratica, cioè agli stessi suoi amici politici. Molti anni dopo la pubblicazione del «Saggio» nella commemorazione di Antonio Tari, deplorando la miseria intellettuale dei dirigenti la politica italiana, diceva: «Una volta sino a Gioberti, a Cattaneo, a Ferrari, a Mamiani e (per debito di giustizia) a' vecchi hegeliani di questa Università (quella di Napoli), il filosofo da noi era alla testa degli avvenimenti, perchè li premeditava; il pensiero dirigeva l'azione ed i filosofi intonavano l'«avanti». Oggi, in generale, i filosofi sono alla coda degli avvenimenti, e non hanno influenza nè sulla scienza, nella quale la iniziativa è lasciata intiera ai naturalisti nè sulla politica, nella quale l'iniziativa è abbandonata agli «uomini d'affari. Quando la parola del filosofo non è più direttiva della vita pubblica, lo Stato è a discrezione della «faccenda», e l'avvenire è abbandonato all'«ignoto».

Questa, a grandi linee, la dottrina di Giovanni Bovio intorno al diritto punitivo, alla lotta politica e sociale e alla natura ed ai fini dello Stato: dottrina formulata la prima volta nel «Saggio Critico», poscia meglio sviluppata in tutti quasi i suoi scritti filosofici posteriori, specie nella «Filosofia del Diritto» e nel «Sommario di Storia del Diritto».

Come appare dalle cose innanzi discusse, Giovanni Bovio fu per rispetto alla scuola positiva del diritto penale un vero e proprio precursore. Tale è il carattere del genio meridionale, che, tenendo, come avvertiva lo stesso Bovio, del nostro sole e dei nostri vulcani, è nel tempo stesso filosofico ed artistico, e perciò appunto precorrente, dove che per contrario il genio nordico è perficiente. Telesio precorreva Bacone, innovando la metodologia e dettando le regole e le norme del metodo induttivo; Bruno anticipava Spinoza, Schelling ed Hegel; Campanella formulava la legge del progresso assai prima del Turgot, del Condorcet e dei filosofi tedeschi; Giulio Cesare Vanini, derivando come corollario del principio di causalità integrato col criterio proporzionale dalla infinità della forza la infinità e la continuità del movimento, preludeva alla scoperta della legge della conservazione dell'energia, due secoli dopo scientificamente dimostrata e formulata dal Von Mayer e dall'Helmholtz; Gravina e Vico spargevano i semi della scuola storica del diritto un secolo prima del Savigny; Giannone elevava la storia all'onore di scienza sociale e rendeva così possibile la storia dell'incivilimento delle nazioni, spianando la via a Gibbon, a Robertson a Guizot; Cataldo Jannelli precorreva nella fondazione della Sociologia Comte e Spencer; Bovio per ultimo precorreva col suo «Saggio» i fondatori della scuola positiva penale.

Eppure il Bovio, sebbene precursore della moderna scuola positiva del diritto penale, fu irreducibile avversario del positivismo empirico importatoci dall'Inghilterra e dalla Francia. Sistema e metodo di Bovio sono basati sul naturalismo matematico e sullo storicismo e derivano quindi direttamente dalle pure sorgenti del nostro rinascimento, e cioè dalla scuola di Galilei, dal Machiavelli e dal Vico. Il positivismo per Bovio non è scienza, giacchè a' principii ed alle leggi sostituisce l'elenco dei fatti. Tutto al più è apparecchio alla scienza. Esso mortifica lo spirito, non lo eleva. «I difetti del positivismo, scriveva nella «Filosofia del Diritto», sono nella sua origine, la quale è borghese; la sua evoluzione, il carattere, le tendenze, lo stile testimoniano la presenza della classe dominante. Quel procedere lento e sospettoso, quel dare nel goffo direi così quella «evoluzione» tirata ad opportunismi, ambigui, quell'«adattamento» sino alla sudditanza, quel dare impetuoso sul caduto e non osare contro il potente, quella deficienza di stile, che è l'assenza di carattere e di personalità, sono note visibilmente comuni a certa filosofia ed a certe classi sociali». Ed a proposito della scuola positiva del diritto penale, criticando la nota definizione di questa «Il Codice Pen. è la organizzazione legale della difesa degli individui onesti contro i delinquenti» diceva nel suo discorso alla Camera del 4 giugno 1888, durante la discussione del progetto Zanardelli: «Chi è che stabilisce la categoria degli onesti e dei disonesti, e mette gli uni a destra e gli altri a sinistra del giudice? Voi!... e volete che io chiami oneste tante ribalderie che sfuggono al Codice Penale? Che io chiami onesti tutti i grandi malfattori, che per la natura stessa dell'organismo sociale sono fuori, sono sopra, sono di là di qualunque Codice Penale? Guai, guai davvero, e per molti, se il Codice Penale dovesse comprendere tutti i disonesti, tutti quelli che vendono o comprano il voto, tutti i giudici che ora piegano per mollezza, ora per procura, tutti i gentiluomini, ai quali la ricchezza è pretesto all'ozio o alla seduzione, tutti i trafficatori di cronache che professano la menzogna a partito preso... Dividiamo davanti il Codice gli uomini in criminosi e non criminosi, ma tra onesti e disonesti non si può davanti il Codice Penale. Difendetevi, non impovvisate la virtù. Voi conoscete certe categorie di delinquenti che chiamate nati, per occasione, ecc.; il popolo conosce invece certe altre categorie che si chiamano delinquenti in marsina o col pastrano, coi guanti o senza, ma sa che non sono pari davanti il Codice Penale».

Fu dei pochissimi italiani scrittori del decorso secolo, i quali alla profondità e alla originalità dei pensieri seppero congiungere l'accellenza delle lettere; e se non avesse atteso l'età matura per dare saggio del suo talento drammatico, avrebbe del certo, lasciato fama anche di valente drammaturgo, oltre quella di filosofo insigne.

Visse sempre in modestissima fortuna e morì povero — egli cui una volta erasi pòrta l'occasione di diventare ricchissimo, sol che avesse avuta coscienza alquanto elastica. Ad un banchiere francese che gli aveva offerto un milione di mediazione perchè avesse patrocinato presso il governo italiano una certa impresa industriale, la quale poteva anche servire ad avvicinare i due popoli, allora fieramente avversi, (era ministro Francesco Crispi, che, quantunque avversario politico stimava altamente Bovio, col quale manteneva affettuosi rapporti di amicizia), rispose disgustosamente che egli conosceva l'aritmetica delle centinaia, ma ignorava l'algebra dei milioni. Meravigliato di siffatta risposta, il banchiere cercò convincerlo dell'onestà della cosa, aggiungendo che ad ogni modo nessuno l'avrebbe saputo; ma il Bovio ruppe il discorso dicendo: E non lo saprei io stesso? Quel banchiere, tornato a Parigi, diceva che era la prima volta che si era imbattuto in un uomo politico così ingenuo come Bovio.

Onore alla memoria del grande italiano.

Mauro del Giudice

Sindacalismo e Statalismo

Mentre le minacce di violente insurrezioni sono oggetto di preoccupazione gravissima per uomini di governo e di partiti politici, c'è nel fatto del cambiamento del regime in vari paesi del mondo, ragione ed occasione per considerazioni di ordine dottrinale.

La riflessione severa potrebbe servire da controveleno al veleno di un terrore che si va stupidamente diffondendo nel pubblico di mezza coltura e che conturba l'animo dei reggitori dello Stato.

La riflessione severa varrebbe sì a diradare le fosche nubi, ma realmente non interviene, dato che i più dotti tra gli uomini sommamente dotti del paese si danno in genere ad interpretare con serio studio e con geniale acume il passato — e qui giova ricordare in nostro Bonfante — ma sono quasi ciechi per errore dinanzi all'immensa valanga di nuove energie. Così si spiega il fenomeno di un grande giurista come è Vittorio Emanuele Orlando, il quale probabilmente sta ricercando la formula giuridica della società nuovissima, senza avere la completa comprensione della nazione italiana in divenire. Gli è che la formula, certamente parte notevole del diritto, s'impone e toglie proprio e precisamente al diritto il modo di rappresentare il grado massimo di comprensione e di domino delle cose.

Non vale che io enumeri qui le varie dottrine intorno al fondamento dello Stato che tennero il campo prima della guerra. Gli è certo che, a prescindere da un certo «revirement» di idealismo in alcune ristrette e quasi isolate cerchie della società europea, la concezione materialistica circa l'interpretazione delle fonti e dei fini dello Stato aveva larghe sfere di adepti.

Consideriamo il passaggio dal Marxismo puro, con le diverse interpretazioni e con gli originali svolgimenti di Achille Loria d'un lato e di Antonio Labriola d'altro lato, — (per non dire che dell'Italia) — alla concezione teorica di Giorgio Sorel. Interessante il passaggio perchè non rappresenta una di quelle apparenti reazioni che in realtà sono ignoranza di altre teorie, ma anzi perchè porta nella teoria economica un quid novi, un certo che di originale, di così intimamente rinnovatore quanto alla concezione etica, da farne nascere legittima la domanda se non sia il caso di un superamento totale dell'era materialistica.

Si può dire che l'introduzione del concetto sindacalista Sorelliano — (alludo espressamente ed esclusivamente alla concezione sindacale di Giorgio Sorel!) — coincidesse con l'inizio della decadenza della egemonia intellettuale e colturale della Germania. E così è. Quando nacque il Sorellismo era scoccata già l'ora della morte della interpretazione tedesca della Weltgeschichte. Decadenza che implica ancora senza dubbio la necessità di una revisione profonda delle teorie su i rapporti tra economia e diritto tra economia e Stato. Riterrei però esagerato che la rapida crescenza e la rapida diffusione della concezione del Sorel, sia serio indizi che con l'inizio della decadenza della concezione tedesca di Stato si inizi la decadenza dello Stato come idea e come fatto in universale.

C'è realmente una corrente inconsapevolmente disfattista la quale, o critica o apologista della Germania che sia, fa coincidere il reale o apparente disfacimento dello Stato tedesco, col necessario e prossimo disfacimento dello Stato in tutti i paesi del mondo civile. Così pensano non pochi extedescofili. Gli è che l'idea tedesca nel mondo era così potente prima della guera, che sembra a molti anche valorosi ed egregi uomini che il tramonto di essa nei riguardi della concezione statale coincida col tramonto dello Stato in assoluto ed in definitivo.

Io ritengo che tutti coloro i quali coltivano seriamente gli studi giuridici e politici dovrebbero opporsi a questo dilettantesimo catastrofico.

La guerra che è stata, sì, chiusura di un'epoca, ma che è insieme apertura di una nuova epoca, è stata condotta in modo da essere la riprova sanguinosa della esistenza dello Stato, anzi dell'idea dello Stato in linea ascendente ed espansiva. Mi viene in mente a proposito che alla fine dell'estate dell'anno 1914 io indicavo come origine fondamentale e fine fondamentale della guerra appunto la contesa per il dominio del mondo. L'America era spiritualmente assente e non aveva ancora per bocca di Wilson proclamato quei principi che giuridici in apparenza sono utopistici — cioè, estremamente antigiuridici — nella realtà. In quell'epoca la società delle nazioni non era nella mente dei reggitori degli Stati. In quel periodo di tempo la lotta per il diritto, per il diritto nuovo s'intende che è il solo che possa chiedere l'olocausto del sangue, era nel periodo luminoso ed eroico.

Ora si tratta realmente di una lotta per il diritto che presuppone un maximum e non già un minimum di Stato.

Che la pressione degli interessi economici sia stata immensa è fuori dubbio. Che esistesse nella realtà e non solo nella morbosa fantasia dei tedeschi, un pericolo slavo è egualmente fuori dubbio. Anzi può venire sostenuto che il massimo pericolo slavo è nella sua denegazione dello spirituale valore dello Stato in quanto la incoerenza — che di per sè è negazione dell'idea di Stato — è caratteristica degli Slavi nell'attuale stadio della loro semibarbara esistenza. L'Idea di Stato indipendentemente da qualsiasi forma di governo e da qualsiasi intensità o ritmo di azione, coincide col maximum della coerenza possibile negli spiriti umani. Maximum variabile secondo le epoche, epoche che sono caratterizzate dalla comprensione degli elementi vivi formanti la società civile e dal rapporto che c'è tra la società civile e il supremo potere.

Il pericolo che deriva a noi alla Francia ed alla Germania per l'incoerenza di popoli relativamente vicini per posizione geografica non è piccolo. Come non è piccolo il pericolo che il sindacalismo anzichè essere fonte viva di nuovo e più gagliardo diritto statale, si converta in perpetua minaccia di sommergimento dello Stato.

Poco più sopra io dicevo della improvvisa irruzione della concezione Sorelliana nel quadro della vita come sembrava anticipato dalle previsioni o pretese previsioni di Carlo Marx. Che tale irruzione significasse anche inizio della decadenza della egemonia tedesca nel mondo intellettuale e colturale è probabile. E' punto che qui trascuro non entrando esso nell'indole del giornale che ospita il mio articolo. Ciò che qui importa gli è di indicare questa forza vivissima sì, questa forza profonda, sì, questa introduzione benefica di elementi etici in una società impantanata nel materialismo e per ciò stesso incapace d'intendere il diritto, ridotto a semplice terreno di esperimentazione di una fatale pseudo legge storica, forza però che è indice del frantumamento della grande idea statale, come fu anticipata da Giorgio Hegel e magnificamente elaborata dai giuspubblicisti del secolo XIX.

La conflagrazione europea nacque in un momento nel quale le due forze — statalismo e sindacalismo — erano potentissime, tutte e due erano in ascensione, tutte e due erano elementi vivi. Elementi vivi; — ecco ciò che importa porre in massimo rilievo; gli è questo della immensa vivacità, fattività, capacità di sviluppo di questi due elementi.

Quando gli operai o meglio i loro istigatori, dicono nell'ora presente che essi sono estranei alla vita nazionale e statale mettono in luce la loro idiozia. Antonio Labriola, che in tempi tristissimi per l'Italia fu fautore di politica espansionistica in ogni senso e coloniale in ispecie, — si potrebbe dire politica imperialistica! — confutò in modo magistrale la tesi dei rinunziatari del tempo i quali privi di senso storico economico e giuridico, aspettavano il progresso ed il benessere come concessione miracolosa. L'unità reale e la reale esistenza dei soggetti che formano la storia — per noi la storia è precisamente da considerare dal punto di vista dell'Italia — era dinanzi a gli occhi di mio padre allorquando sostenne la tesi dell'interessamento del proletariato italiano alle sorti della borghesia produttrice ed espansiva.

S'intende che nella tesi è presupposta immanente la tesi dell'esistenza statale. Invece nella tesi ora in moda nelle varie frazioni sindacaliste e socialiste c'è una mostruosa incomprensione della storia, della economia del diritto.

E quando parlo di sindacalismo s'intende che non alludo al disegno fatto dai nazionalisti di un sindacalismo nazionale, dato che in questo il riferimento alla nazione ed allo Stato toglie il carattere antistorico ed antigiuridico che ha la pseudo concezione dei rivoltosi a tipo bolscevico e dei pseudo legalitari.

Ora è ovvio che la classe dei così detti oppressi italiani può far causa comune con la classe dei così detti oppressi o inglesi o tedeschi. Ma gli è egualmente ovvio che una volta che si formasse secondo l'ipotesi socialista uno Stato nel quale non esistesse la scala dei produttori ma tutti i produttori fossero al medesimo livello, cioè scomparissero i così detti sfruttati, gli Stati nazionali sarebbero gli uni rispetto agli altri estrinseche ed opposte forze come sono ora. So che alla mia tesi si potrebbe obbiettare che lo Stato scomparirebbe in tale ipotesi della scomparizione della scala dei produttori. Ma io di rimando: è completamente errata la conclusione!

Ora a me pare di potere affermare qui che egli è nella esistenza degli stati che è la ragione del conflitto bellico. Per me l'esistenza stessa dello Stato contiene implicitamente la eventualità della guerra. So che molti tra i giuristi mi daranno addosso. E gli è per ciò appunto che ho ricordato di nuovo la mia tesi precisamente in un giornale letto da uomini che hanno mentalità giuridica.

Allora il sindacato al posto dello Stato! Questa la soluzione! Con ciò verrebbe il regno dell'assoluta giustizia e dell'assoluta pace. Non è vero? Veramente sarebbe assurdo di dare una interpretazione ironista alla tesi altamente polemista di Giorgio Sorel.

Ed allora? Rifacciamoci al punto dal quale ho preso le mosse.

Realmente la società moderna è una ardente fucina di energie sensibilissime ed oltremodo espansive. Realmente la società moderna ha una tendenza estrema ad estrema vivacità ed espansione statale.

E' un dualismo? Per la mentalità degli uomini che ora scrivono di scienza e governano lo Stato, è dualismo insanabile. Nella realtà dei fatti è allo stato attuale il serpentello acceso di ira che provoca la rivolta quasi quotidiana delle masse operaie. Sì, è così per la mentalità di borghesi maturi di anni che hanno dello Stato una concezione ristretta e formalistica. Ma non è necessariamente così per ogni mentalità filosofica e giuridica che o sta per sorgere o sorgerà tra breve.

La mentalità dei giuristi, come ora sono in genere, vede un dualismo insanabile tra il sindacalismo, che è senza dubbio particolarismo malgrado ogni contraria opinione di uomini dottissimi, e lo Stato che è universalismo malgrado le contrarie affermazioni degli umanitarismi. Ma la mentalità che non vede il nesso tra il nuovo particolarismo ed il nuovo universalismo — (quindi il nuovo diritto) — non è tutta la possibile capacità mentale di cui dispone e disporrà il genere umano. Qui è il punto. Qui è il punto nel quale è la spiegazione dell'incapacità completa degli uomini di governo ad esercitare reale e non formale dominio sulla vita.

La mentalità giuridica alla quale alludo con rude franchezza è sorpassata dalle condizioni reali che, non per sè ma in relazione a questa ristrettezza mentale dei così detti dotti, sembrano conducenti per diretto alla totale rovina del mondo civile.

Il disfacimento dell'umanità del quale dicono i pontefici del disfattismo spirituale, non c'è, C'è che è stata spostata ed ancor più si sposta la base sulla quale si eleva ed eleverà lo Stato.

E' straordinario che i giuristi i quali alle volte sono uomini di genio ma per lo più sono degli sterili formalisti, non abbiano trovata ancora la formula per stabilire il nesso tra il tipo nuovo della società civile ed il tipo nuovo dello Stato. Il diritto non si capisce senza la premessa della società civile, che ne è sostrato. Ma come la società civile di vecchio stampo non ha travolto lo Stato, così non lo travolgerà la società civile di nuovo stampo. S'intende che bisogna aspettare che i sindacati ora caoticamente conviventi giungano al grado della spiritualità che rende possibile la collaborazione.

L'aver fissato nell'epoca moderna, il valore della società civile è merito di Giorgio Hegel. Il merito di avere posto in rilievo il valore attivo e creatore del sindacato è di Giorgio Sorel. L'uno e l'altro sono ancora ammirevoli per avere dimostrata la logica interiore necessità dell'attività creatrice mediante il fatto politico e militare dell'imperialismo.

Può darsi che la novella Italia, la quale ha possibilità di dare un «quid novi» alla storia giuridica e politica del mondo civile, trovi presto qualcosa di originale nella ricostruzione della società e nella formulazione teorica di tale materiale ricostruzione.

Ogni popolo che nasce e si svolge, e svolgendosi giunge al momento della piena maturazione dà il segno evidente della sua maturazione creando un «qui novi» nella concezione dello Stato. Questo quid novi nella concezione dello Stato è appunto e precisamente il segno che una nazione originale personificata nello Stato dà alla travagliosa e sanguinosa storia per la conquista del diritto, che fu e sarà conquista di primato nel mondo.

Teresa Labriola

Per i giovani procuratori

Nel n. 20 del *Messaggero Giudiziario* il collega Amedeo Baldassarre ha espresso il suo pensiero in proposito, nè altro vi sarebbe da aggiungere. Quello che è avvenuto in Roma, purtroppo, si è verificato a Napoli, e forse chissà in tutte le Sedi d'Italia.

La distinzione che è voluto apportare fra *anziani* e *giovani*, mossa da un basso fine, cioè quello economico, non ha bisogno di comento; solo io vi insisto fiducioso che la nostra voce possa essere accolta dall'Assemblea del 1° Congresso, che prossimamente si terrà in Roma, e dal quale dovrà uscire il grande programma per i miglioramenti e per il maggior decoro della nostra nobile professione. E credo doveroso da parte dei giovani, già reduci, di far sentire la loro voce per tutelare la sorte ed i diritti dei compagni ancora lontani, i quali, appena tornati, prima d'ogni altro vorranno ragione del comportamento usato a loro riguardo e della esclusione non pure dagli eventuali benefici economici, ma sopra tutto dall'organizzazione.

Andiamo adagio, e non provochiamo quelle scissioni cui il collega Baldassarre anche accennava, proprio da parte di quelli che rappresentano la vera classe *dei reduci dalle armi*, di quelli cioè che effettivamente tornano dalla lunga vita della trincea, verso cui si debbono usare i maggiori riguardi, e verso cui, per lo meno apparentemente, gli altri avvocati e procuratori che restavano a casa, nutrono maggiori simpatie e si mostrano più disposti a cedere il posto per gli eventuali vantaggi economici.

Segnalo quindi per primo al *Messaggero Giudiziario*, pioniere di questo grande movimento, che il Fascio di Napoli ha esclusi tutti i *giovani* che già sono in sede, e naturalmente tutti quelli che a mano a mano rientreranno.

Dice lo Statuto che «possono far parte del Fascio coloro che erano procuratori a tutto l'11 novembre 1918».

La ragione di tale esclusione è troppo chiara e non voglio portarla sulle colonne di questo serio giornale. Epperò un provvedimento si impone. Ed io che scrivo, dimissionario dalla carica di consigliere del Fascio di Napoli, debbo rendere di pubblica ragione che non solo non ci hanno riconosciuto il diritto al conseguimento di qualche eventuale bene economico, ma quanto negata persino la iscrizione nell'*Albo d'oro* che si è compilato presso il Consiglio di Disciplina.

E dire che fra noi vi è la somma maggiore, per non dire assoluta, dei veri combattenti, vi sono i cari morti, vi son quelli che tornarono con le membra stroncate, quelli che torneranno fregiati più che da *nastrini*, dal segno delle loro molteplici e sante ferite.

Poveri illusi noi, che partimmo allegri e spensierati: e che pensiamo ancora all'umana riconoscenza.

Si ricordi il Congresso e nella sua sovranità solennemente lo affermi che accanto ai danneggiati nel patrimonio, vi sono quelli danneggiati negli studi, che hanno bisogno di tutela e riguardi.

Per non dilungarmi accennerò ad alcuni fatti specifici e verrò alla conclusione.

Già da qualche anno mi permisi presentare ad un illustre componente del Consiglio di Disciplina di Napoli, al comm. Luigi D'Agostino, un menoriale (integralmente riportato dal *Popolo d'Italia)*, nel quale prospettando le buone ragioni che militavano a favore di una deroga alla legge professionale del 1874 invocavo provvedimenti perchè il biennio di *pratica* fosse stato ridotto. Alfine dopo tempo parecchio è venuto il famoso decreto che ha ridotto i termini per la iscrizione nei rispettivi albi.

La pratica professionale per i praticanti procuratori è stata ridotta a *tre mesi*; ma da qual tempo decorre tale data? Non nascondo che il decreto è venuto troppo tardi, ad ogni modo il termine dovrebe decorrere, così come quello dei due anni, dalla data della iscrizione nell'albo dei praticanti, purchè però si siano sostenuti gli esami.

Tutti quelli che hanno dovuto, per il ritardo dell'emissione del decreto, attendere i due anni richiesti per essere ammessi all'esercizio professionale, pur avendo sostenuto gli esami in base alla concessione dei Consigli di Disciplina, di ammetterli anche quando non avevano terminato il biennio, non avranno nessun benefizio, e questo non è giusto.

Adunque si dovrà invocare dal Congresso la retroattività del decreto appunto per accogliere nella Associazione dei reduci i giovani che hanno fatto la guerra con la più forte abnegazione, e sono stati capaci dei più puri sacrifizi.

Vorrà il Congresso tener presente l'interesse della classe dei giovani procuratori e laureati in giurisprudenza, e farà opera saggia se ci tiene ad evitare serie e gravi discordie.

Ho fede nella Federazione, ho fede nel Congresso, ma più fede ho nei miei compagni, che numerosi presto torneranno, e che sapranno al di fuori di tutti i Fasci, ed al di sopra di ogni idea di vantaggi economici, formare il loro avvenire, reclamare i loro diritti, ed energicamente tutelarli se saranno manomessi.

Napoli, giugno 1919.

Avv. Vincenzo Ingangi.

Un aspetto nuovo del problema notarile

La guerra — questa grande maestra di chirurgia della storia; questa incommensurabile scorciatoia del lento e graduale progresso umano, come altri l'ha detta — ha servito anch'essa a qualche cosa in profitto della causa pendente, anzi immanente, de' notai; ha servito a porre il problema notarile in tutta la sua scarnificata nudità; in tutta la sua preoccupante gravità.

S'è visto e si vede finalmente intero il malessere fisico psichico che travaglia il ceto notarile e i singoli notai, specie rurali, specie del mezzogiorno e delle isole.

Badate: non è più questione di perequazione tra notai della città e notai del contado; tra notai del nord Italia — dove l'industrialismo e il capitalismo, elevati a potenza altissima, hanno costituito, spontanei e cospicui, durante e non ostante la guerra, bastevole sostrato economico per la classe del tabellione — e notai dell'Italia meridionale e insulare, in cui — venuto meno il modesto movimento degli affari, prevalentemente alimentari, *ante bellum*, dai profitti dell'emigrazione — s'è disseccata, in ispecie pei notai campagnoli, l'unica fonte di guadagno; non è più questione, restando immutato il sistema, di un'ulteriore riduzione di sedi — per la legge del 1913 ne furono soppresse ben 2176, senza che con ciò venisse risolto il problema; non è più questione di un migliore ordinamento del fondo comune obbligatorio, per cui non potrà mai sparire, o per lo meno notevolmente diminuire, l'effettiva sperequazione tra un notaio — poniamo — del distretto di Torino, che consegue mensilmente sul detto fondo dalle duecento alle trecento lire, e un notaio — poniamo — del distretto di Cosenza, che deve rassegnarsi alla riscossione mensile media oscillante tra le lire dieci e le venti; non è più questione di una qualsiasi cassa di previdenza per l'infermità, l'invalidità, la vecchiaia, il vedovaggio e l'orfanaggio — previdenze codeste punto esorbitanti dai consueti palliativi che le feminette hanno in uso per le fisiche infermità — ma, in vece e sopratutto, è questione d'un'assai radicalmente diversa organizzazione del notariato, che compie, tuttora, una necessaria funzione statale di primissimo ordine. Questa funzione a punto, va disciplinata e protetta alla stregua della sua importanza civile — politico — sociale, come ho mostrato altrove.

In una parola, per risolvere adeguatamente il grave ed annoso problema — la cui procrastinazione ulteriore verrebbe a compromettere, irreparabilmente, la sorte dell'intera istituzione — occorre che lo Stato sappia e voglia arditamente elevarsi all'altezza del problema stesso: comprendere che questo deve adagiarsi sul trinomio della statizzazione del notariato; della sua mandadmentalizzazione; della fusione degli archivi notarili con quelli di stato, come ho già accennato in questo ebdomadario.

Ed è vano attendere che una concezione sì fatta esca dal campo teorico per opera e virtù della tale o della tal'altra sapientissima colendissima commissione, sia pure istituita pel *post bellum*. I frutti della commisisone ministeriale del 1905, consecrati in un poderoso volume ufficiale, sono noti a traverso la legge del 1913!

Bisogna, in vece, che il parlamento del domani sappia, per priopria scienza, dar mano ai ferri e portare a compimento la grande opera riparatrice e risanatrice, concretantesi, come già si è detto, nell'assegnazione di un notaio a ciascun mandamento o gruppo di mandamenti minori, nell'elevazione del tabellionato a funzione statale retribuita; nell'abolizione degli archivi notarili distrettuali e sussidiarii, col conseguente trasporto del materiale che vi si conserva in quelli di stato, o nell'istituzione, *ex novo*, degli archivi mandamentali o intermandamentali pieni, da affidarsi agli stessi notai, conservatori nati e insostituibili degli atti notarili.

Tale riforma, osteggiata da una malsana corrente di miopia legislativa, a base di malintese preoccupazioni finanziarie, finirà con l'imporsi ineluttabilmente e fatalmente.

Verrà essa a ridare, sia pure tardi, a una classe tanto benemerita del lavoro intellettuale — che ha così largamente contribuito, col pensiero, con l'azione, col sangue, a creare le nuove fortune d'Italia — quella giusta riparazione che è, poi anche, conclamata dalle tante angustie, dalle tante privazioni dai tanti dolori che essa classe ha sopportato e sofferto.

E' tempo, or mai, che ogni e qualsiasi atteggiamento di rassegnata bontà sia smessa dai successori e continuatori di Rolandino dei Passeggieri, il cui imperituro ricordo, consecrato in una piazza di Bologna la dotta, non si stanca dall'ammonire; dai successori e continuatori di Giorgio Assereto genovese, che scuote tuttora, come un rimprovero, la storica sua bàrra di battaglia, rievocata, pur ieri, e non in vano, dal poeta milite della quarta Italia.

Monito e rimprovero non soltanto alle negligenze e insipienze dei governi e del parlamento, ma alla classe notarile ben anche, la quale non ha mai avuto coscienza adeguata della sua forza e non ha mai saputo, con la scheda, affermarsi, per una virtù e per suo giovamento, nei comizi; la quale è stata, fin anche, sfruttata da quelli che, da lei spalleggiati e per lei entrati alla camera, non mancarono di darle il colpo di grazia, a tempo propizio.

Il notariato — quello rurale in ispecie — deve, or mai, convincersi che la via della salute e della salvezza è quella di... Montecitorio, dove la classe notarile, per troppo breve tempo e fra gente ostile, ebbe il suo Nestore nella persona di Cino Michelozzi, dove ha tuttora un autorevole ma solitario rappresentante nella persona di Giuseppe Micheli.

Bisogna essere in molti colà. Per essere tali, basta volere: specie se il voto plurimo e l'allargamento delle circoscrizioni elettorali verranno a darci la buona occasione per battere intera quella via. Bel gesto; opera magnifica: l'avvento!

Avv. Giovanni Solimèna

Notaio.

Per un ordine del giorno

dell' Unione Archivistica Notarile

Ill.mo Sig. Direttore
del «Messaggero Giudiziario»

L'Unione archivistica Notarile con la dichiarazione apparsa nel n. 23 del 23 giugno corr. *deplora* (sic) le pubblicazioni di alcuni conservatori di archivio sul tema della conservazione immediata degli atti notarili che ha formato oggetto di dissertazioni polemiche in questo pregiato periodico.

Or siccome tra gli *alcuni* mi trovo io, tengo con la presente a dichiarare che, non facendo parte di detta Associazione, di cui ho rifiutato la nomina a commissario per «dissenso di metodo e di indirizzo» (v. atti ufficiali del Congresso 2-4 marzo 1919), rivendico a me stesso la più ampia libertà di idee e di opinioni, non riconoscendo nel deto Sodalizio alcuna autorità per muovere censura a colleghi rispettati e rispettabili.

Con la più alta osservanza mi creda

dev.mo

Avv. Ettore Garaffa

Conservatore dell'Archivio Notarile di Roma e Direttore del periodico «L'Avvenire degli Archivi».

Tra la scienza e la vita

Giustizia di classe e Giustizia sociale

L'ultimo numero di «Giustizia sociale» — la rivista giuridico socialista, diretta da Guarniero Ventimiglia — si direbbe un numero unico contro la «giustizia di classe». Esso è completamente dedicato ai processi svoltisi durante la guerra contro socialisti rei di tradimento o di semplice disfattismo: il processo Lazzari-Bombacci, il processo Serrati, il processo Vella ecc.

La giustizia militare e quella ordinaria vi sono confuse nel medesimo disprezzo. Giustizia di classe l'una, giustizia di classe l'altra. Il giudice in speroni e giberna e quello in giacchetta e cappello moscio si equivalgono. Sono «arcades ambo», cioè custodi dello scrigno capitalistico, vigili gendarmi del pescicanismo borghese.

Rimedio alla giustizia di classe è... la giustizia sociale, la quale, formulata in termini pratici e concreti — lo dicevamo già nel passato numero — è la elettività del giudice.

Infatti, la rivista suddetta si è fatta banditrice del giudice elettivo, che, stando a quanto essa assicura, guarirebbe i mali che travagliano oggi, in Italia, e in tutti i paesi aventi il sistema del giudice burocratico e togato, l'amministrazione della giustizia.

Abbiamo anche detto altra volta che nella tesi della elettività del giudice è insita una buona dose di semplicismo, quel semplicismo, del resto, che è insito in tutto il marxismo, o per lo meno, in quella speciale interpretazione del marxismo che ha la sua cittadinanza tra gli intellettuali del socialismo italiano.

Lasciando però da parte il marxismo, e soffermandoci al giudice elettivo, vi è un argomento che, a nostro modesto avviso, taglia la testa al toro: il fatto cioè che oggi esistono consiglieri comunali, consiglieri provinciali e deputati eletti a suffragio universale, e non è affatto dimostrato, anzi è dimostrato perfettamente il contrario, che siano gente più tenera dei diritti del proletariato, del socialismo, ecc. e meno teneri dello scrigno capitalistico.

Come dunque non vedere che il giudice elettivo altro non sarebbe che, per lo meno, una duplicazione di questa brava gente? Diciamo «per lo meno». Ma dovremmo dire: assai più canaglia — dal punto di vista del periodico suddetto — di codesta brava gente.

Il giudice elettivo potrà istituirsi, come già abbiamo detto altra volta, un minuto dopo la completa sparizione delle classi sociali. Allora sì che, livellata completamente la intera umanità, il giudice elettivo sarà la perfezione vivente della giustizia e dell'equità. Ma, un minuto prima, no. Sarà un birbaccione lo stesso, dato che in realtà, come assicura la «Giustizia Sociale» lo attuale giudice togato sia un birbaccione, più preoccupato dello scrigno capitalistico che non della giustizia e dell'equità.

Ma spariranno le classi?

Ecco il tremendo quesito la cui risposta ci porterebbe ad esaminare e giudicare un semplicismo ben più grave: Quello marxista.

Ma noi qui facciamo del diritto, non della sociologia e dell'economia sociale.

Diritto internazionale e falsi profeti

Il senatore prof. Polacco nella sua bella prolusione al corso di diritto civile letta in questa Università il 18 novembre 1918, dal titolo «La scuola di diritto civile nell'ora presente», e di cui già diede su queste colonne un ampio resoconto Ettore Caraffa, esaltò l'opera del creduto nuovo profeta del diritto internazionale, di colui che sembrava venisse da oltre mare apportatore delle nuove tavole della legge. Ma, nel presentare, ora, in istampa, la sua prolusione, il Polacco prega il lettore di non dimenticare la data, e lo avverte che «ben diverso linguaggio terrebbe oggi verso chi ha tradito principi banditi fra l'entusiasmo universale» concludendo: «Ma la religione sopravvive al crollo di un suo falso profeta». Ahimè, sì! Anche questa illusione è svanita. Sembrava che il diritto internazionale avesse trovato il suo legislatore, ed ha trovato invece un ciarlatano che ha ringoiato tutti i famosi quattordici punti, che dalla tomba di Giorgio Washington, come dalla ribalta di un teatro cosmopolita, aveva lanciati per il mondo come quattordici stelle di una nuova costellazione.

Noi, erroneamente chiamati nipoti di Machiavelli, siamo, invece, gente della più ingenua buona fede e del più puro entusiasmo, e accogliamo troppo presto tra noi, nella gloria di Roma, chi si presenta sotto la maschera dell'umanitarismo e della fratellanza, onde presto la disillusione s'incarica poi di scoprirci sotto la maschera la fisonomia dell'astuto mercante, il quale spesso ha fatto lega con qualche Maramaldo paesano pronto a dare la pugnalata nella schiena.

Ed è così che i falsi profeti tra noi trionfano e credono di poter fare «in corpore vili» gli esperimenti della loro falsa scienza.

Insieme coi falsi profeti e coi Maramaldi congiurano ai nostri danni i briganti della politica internazionale che, quando ci hanno attirati nella selva dei loro interessi e ci hanno sfruttati, tentano di ricattarci; ieri era il tedesco, oggi è un altro.

E così il diritto internazionale, che durante la guerra era stato costretto a mendicare la sua vita da delinquenti incendiari infanticidi, stupratori, dopo la guerra è costretto a mendicarla da altro genere di delinquenti, più raffinati, ma non meno perversi: truffatori e simile lordura. Questa genia che durante la guerra, scimiottava i veri profeti dell'umanità, Giorgio Washington e Giuseppe Mazzini, si dimenticano dopo la guerra che la base della fratellanza dei popoli è la ricostituzione delle nazioni, e intrecciano una rete, nella quale credono di poter riposare tranquilli, ma ch'è fatta per soffocare i loro paesi.

Un certo tigre, specialmente, dimentica quanto costò un tempo alla sua patria aver disprezzato l'amicizia cordiale nostra. Vorrà il popolo di Francia aprire gli occhi davanti al nuovo pericolo, a cui l'espongono i suoi ciechi e brutali conduttori?

LE RIVISTE

POLITICA — Il volume II, fasc. II di questa rivista nazionalista reca numerosi importanti scritti di carattere sociale, politico ed economico, tra cui «Il realismo politico di Gioberti», di Giovanni Gentile; «Accademia sinistra» di Francesco Coppola; «Riflessi interni» di Alfredo Rocco, ecc.

Di contenuto più affine al nostro periodico segnaliamo due articoli: «Nazione, stato e popolo» di Antonio Pagano; «Lo stato e l'economia» di Gino Arias.

Nel primo di essi il Pagano sfata il pregiudizio che la nazione preceda lo stato: è invece lo stato che precede e prepara, storicamente la nazione. Tale assunto è suffragato dall'autore con largo corredo di notizie storiche. Il primo a sorgere, nella storia, è lo stato; il quale può essere «nazionale», o «antinazionale» (plurinazionale) e quindi condannato a «dissolversi», o «prenazionale» cioè tale che, sebbene sorto come amalgama di elementi etnici eterogenei, presenta tuttavia tale affinità nelle sue parti da permanere e resistere e quindi sopravvivere.

Nel secondo dei detti articoli l'«Arias» combatte il vecchio canone individualistico dello «homo oeconomicus» posto a base dell'economia dalla scuola classica e dai neo-classici contemporanei, tra cui il Pareto: il concetto cioè, secondo cui l'edifizio dell'economia poggia unicamente sul calcolo individualistico della utilità, vera bacchetta magica con cui il Pareto e gli altri spiegano tutti i più complicati fenomeni dell'economia. L'A. osserva che la collettività nazionale è anche essa una «persona» che è mossa da un proprio calcolo utilitario, e che l'economista il quale non si preoccupa del fattore collettivo dell'economia edifica il suo castello sull'argilla o, quanto meno, su di un terreno assolutamente augusto e unilaterale.

LA GIUSTIZIA SOCIALE — Il fasc. III del corrente anno di questa rivista giuridica socialista è completamente dedicato alla «Giustizia di classe» che ha durante la guerra — secondo pensa e scrive la rivista medesima — funestato il proletariato e il socialismo. Apre il fascicolo un articolo di A. Guarnieri Ventimiglia «I socialisti italiani e la giustizia borghese durante la guerra». Seguono resoconti critici dei processi Lazzari, Bombacci, Vella, Massarenti, ecc.

L'INTESA INTELLETTUALE. L'importante rivista «L'Intesa intellettuale», diretta dal chiaro nostro collaboratore prof. Andrea Galante (Bologna, Zanichelli) pubblica nel numero del corrente mese il testo italiano e francese del progetto sulle obbligazioni redatto dal prof. Alfredo Ascoli in relazione ai lavori del Comitato italo-francese, per la unificazione del diritto delle obbligazioni, del quale progetto noi facemmo cenno nella intervista col senatore Scialoja pubblicata nel numero 16.

«L'Intesa intellettuale» ha lo scopo di diffondere all'estero il pensiero e l'alta cultura italiana, trattando anche le diverse questioni relative all'unificazione delle legislazioni.

IL FILANGIERI, l'importante rivista edita dalla Società editr. libr. nel fascicolo di marzo e aprile ha pubblicato una monografia dell'avv. Edoardo De Angelis «Lo sciopero nel diritto civile», che, in questo periodo di scioperomania, non può certo dirsi di non attualità. L'autore chiama modestamente il suo lavoro «appunti», ma invece esso costituisce uno studio molto importante sull'argomento, condotto con diligenza e ampiezza di dottrina e di giurisprudenza. Nei primi quattro capitoli viene discussa la questione se lo sciopero costituisca o no un caso di forza maggiore; nel capo quinto si parla dei «mezzi coi quali si può attenuare od eliminare la responsabilità derivante dallo sciopero», e nel sesto della risarcibilità dei danni ed interessi prodotti dall'inadempimento di un'obbligazione a causa di uno sciopero.

La parte seconda riguarda «l'influenza dello sciopero sul contratto di lavoro (capo I)» le «conseguenze derivanti dal concetto che lo sciopero importi sospensione del contratto di lavoro» (capo II); gli «effetti dello sciopero nei rapporti tra imprenditore ed operai non scioperanti» (capo III); il «contratto collettivo di lavoro, le «conseguenze derivanti dallo sciopero»; la «validità della clausola di rinunzia allo sciopero».

L'autore «non ha la vanità di credere che questo modesto lavoro abbia potuto apportare nuova luce al problema trattato»; ma il lettore sarà di diverso avviso.

IL ROLANDINO, anch'esso gode della collaborazione dell'avv. Giovanni Solimena, il quale, nel n. 12 dell'annata XXXVIII, vi pubblica uno studio dal titolo «L'atto di rivocazione del testamento nei riguardi del gius notarile».

Si è discusso e si discute tuttora in vario senso, se l'«atto di rivocazione del testamento» equivalga a «testamento posteriore; sia, in altri termini, un «atto tra vivi» ovvero un «atto di ultima volontà».

Le discordanze e le discrepanze sono più apparenti che reali, e il tutto si riduce a un equivoco interpretativo, anzi a una vera e propria obliterazione dell'art. 917 cod. civ.

Per vero, le disquisizioni di taluni interpreti poggiano quasi tutte su l'erroneo supposto cohe unica sia l'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 917 anzi detto.

E' innegabile, invece, che esso art. 917, sotto il lucido profilo della sua linea architettonica fondamentale, alberga due ipotesi formali, a torto offuscate dalle sofisticazioni e dalle adulterazioni correnti.

Si rifletta infatti che il citato articolo consente la «revocazione del testamento anteriore» con un «testamento posteriore» (olografo segreto pubblico, «atto di ultima volontà», insomma) ovvero con «atto ricevuto da notaio» («atto tra vivi», insomma). Poco importa che, anche per quest'ultimo, il codice richieda l'intervento di «quattro testimoni». Nonostante ciò, questo secondo atto non è testamento, chè, se tale fosse, si dovrebbe concludere avere il legislatore fatta una inutile ripetizione, una riprovevole tautologia.

Le conseguenze e le ripercussioni inevitabili in diritto notarile sono enormi.

Il «testamento pubblico rivocatorio» deve sottostare alle prescrizioni repertoriali, fascicolari e archiviali degli «atti di ultima volontà», di cui agli art. 51, n. 11, 60, 61, 62 e 63 della legge; mentre l'atto tra vivi revocatorio» deve corrispondere alle esigenze degli altri «atti ordinarii».

La monografia del Solimena tesorizza i precedenti teorici, asservendoli a tale dimostrazione per la quale, al dire dell'autore, ogni disputa deve ritenersi ragionevolmente e giuridicamente sopita.

UNA NUOVA RUBRICA

Confessioni di giuristi

Preghiamo i signori giuristi di confessarsi a noi e, per noi, al rispettabile pubblico dei nostri lettori (rispettabile per numero e per qualità). Li preghiamo di confessarsi, anche se non credono al domma nè... all'istituto giuridico della confessione, poichè la loro non sarà nè una confessione religiosa, nè una confessione probatoria. Cioè, no, scusate, mi correggo. La vostra confessione, o signori, un valore probatorio l'avrà; sarà una confessione... stragiudiziale, ma avrà valore maggiore di un indizio, quantunque fatta a... terzi, perchè sarà fatta al pubblico e dovrà essere redatta in iscritto e consegnata alla posta. Per quelli che si trovano sul luogo, magari di passaggio, noi cercheremo di pescarli a casa o di coglierli... a volo. (E allora, dirà la vittima, la confessione perderà uno dei suoi pregi: quello di essere spontanea).

Comunque sia, la confessione avrà sempre il valore di un indizio: indizio di...attività o di inerzia intellettuale; magari di attività cerebrale, ma di inerzia... manuale. Ci sono molti che fanno lavorare il cervello, ma non la penna; commettono multa peccata cogitationis, sed pauca operae (San Matteo, Evangelo ecc. ecc.). C'è qualcuno che non fa lavorare nemmeno il cervello, e si contenta di godersi la cattedra in santa pace coi loro scarsi alunni. La confessione che noi chiediamo loro servirà a spronarli, e, se avranno soltanto peccati di omissione da rivelarci, oppure saranno addirittura... negativi sulla posizione, finiranno col trovarsi essi in... posizione non bella.

In ogni modo, qualche cosa speriamo di trarla dalla bocca dei signori giuristi; sarà magari un elenco di opere che non saranno mai scritte, ma anche il semplice titolo di un'opera potrà essere utile a qualche cosa: a suggerire il tema a chi vorrà scriverla, o magari a un laureando per la sua tesi.

Vedrete che qualche cosa ci guadagnerete: Voi, il pubblico e anche gli editori. Sicuro, anche questi, ed anzi, principalmente essi, per i quali è fatto l'istituto economico del guadagno.

L'autore — come disse il povero Salgari — scrive per l'editore. Il primo — aggiungo modestamente io — ci rimette qualche volta non solo il fosforo del cervello, le ore del sonno, l'inchiostro del calamaio e la carta... da macero; ma ci rimette anche quattrini. Perchè l'editore fa spesso questo ragionamento all'autore: «caro mio, tu sarai una brava persona, ma non sei troppo conosciuto; avrai molti ammiratori fra gli amici, ma il pubblico non ha molta dimestichezza con te: io invece ti lancio... come una bomba, e i lancia-bombe costano». E il povero autore, più confuso che persuaso, dopo aver tenuto il suo manoscritto per degli anni nel cassetto o averlo portato in giro per le case editrici per fargli prendere un po' d'aria, si decide anche a cavar fuori qualche biglietto che aveva conservato per i giorni tristi e a farlo servire da... stoppaccio per il lancia-bombe dell'editore. Qualche volta la bomba non scoppia e il libro va a finire sui carrettini o sui muriccioli, ma chi ci avrà rimesso non sarà stato l'editore.

Le confessioni degli autori serviranno, dunque, sopratutto per l'editore, il quale, quando vedrà annunziata un'opera interessante, almeno per il titolo, cercherà di accaparrarsela e di essere anche generoso: qualche volta gli capita anche questo, e allora ci guadagnerà anche l'autore.

Chi non ci guadagnerà nulla saremo noi, ma noi lavoriamo per amore dell'arte.

Vi preghiamo dunque, o signori e sopratutto voi, giovani, che dovete dar prova di maggiore attività, confessatevi a noi, che, dopo tutto, siamo dei bravi figliuoli, e non vi chiediamo troppo.—

Ci sono degli autori — tipo Mascagni e d'Annunzio — che, appena concepito il disegno di un'opera, la bandiscono ai quattro venti, come la gallina appena fatto l'uovo; ce ne sono invece altri che la vogliono tener nascosta anche dopo pubblicata; noi andiamo in cerca del tipo medio: in medio stat virtus.

La Redazione

GIURISTI ITALIANI CONTEMPORANEI

Ulisse Manara

Chiaro, lucido, sottile, coltissimo: ecco le qualità dell'ingegno d'Ulisse Manara, al quale la scienza del Diritto Commerciale Italiano è debitrice di veri e sostanziali progressi. Nato a Lugo il 15 gennaio 1859, appena laureato comincia a temprare il suo intelletto agli studi economici; ed ecco il «Concetto e genesi della vendita fondiaria», risultato di essi, saggio ancora adesso largamente apprezzato dagli economisti.

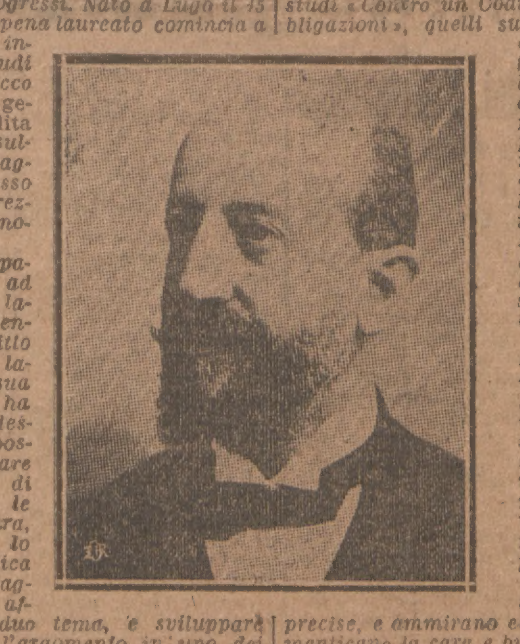

Così ben preparato, passa poi ad iniziare il suo lavoro ultratrentennale sul Diritto Commerciale, lavoro che la sua alacrità non ha ancora finito adesso. Sarebbe impossibile l'enumerare tutti i lavori di minor mole e le note del Manara, tanto più che lo stesso pubblica tanti piccoli saggi prima di affrontare un arduo tema, e sviluppare completamente l'argomento in uno dei soliti suoi lavori di gran lena. Ricordiamo la «Responsabilità delle Amministrazioni Ferroviarie» (1884) e gli «Atti di commercio» (1887), che mostrano più il maestro. Nel 1888 a seguito di concorso è ordinario di Diritto Commerciale nell'Università di Palermo, donde passa nel 1893 a quella di Genova. E il Manara continua a pubblicare i suoi studi «Contro un Codice Unico delle obbligazioni», quelli sull'«azione d'arricchimento del diritto cambiario», sulle «obbligazioni ex delicto dei commercianti», ed infine quelli svariatissimi in tema di società commerciali, che gli permettono di compiere il suo monumentale e classico trattato delle «Società e associazioni commerciali».

Il Manara per i suoi lavori, che onorano veramente la scienza italiana, è conosciutissimo anche all'estero; i suoi pareri giuridici sono richiesti e considerati. I giovani accorrono in folla alle sue lezioni maravigliosamente nitide e precise, e ammirano ed amano e non dimenticano la cara e buona immagine paterna del commercialista di Genova, che per tutti ha sempre pronto un consiglio scientifico, un'esortazione a superare i duri travagli della vita, una buona parola previggente e ammonitrice.

Lo Stato e gli atti di commercio

A norma dell'art. 7 cod. comm.: «Lo Stato, le provincie ed i Comuni non possono acquistare la qualità di commercianti, ma possono fare atti di commercio e per questo rimangono soggetti alle leggi ed agli usi commerciali».

Alla codificazione di un simile principio generale non si è giunti ad un tratto, ma a gradi, a traverso una lenta e storica evoluzione dottrinaria, giurisprudenziale e legislativa. Un tal canone basilare di diritto privato non potè sorgere, in fatti, durante l'originario reggimento patriarcale: questo primo embrione di potere centrale, incarnato nell'organismo amorfo della tribù, è privo di funzioni giuridiche ed economiche, necessarie, queste ultime, perchè si possono compiere atti di commercio. Del pari, manca un nucleo di attività sociale nella Grecia di Licurgo, in cui lo Stato s'impersona nelle città, lottanti, come Sparta ed Atene, per l'egemonia nell'Ellade.

Lo stesso dicasi di Roma che, nel suo espansionismo municipale e coloniale, tutto riduse a funzioni d'impero e di conquista: mentre, più tardi, lo Stato medievale sarà arrossato dalle contese fra Comuni e Baroni, autorità laica ed ecclesiastica. E' solo lo Stato moderno che organicamente assume le veste di tutore supremo degl'interessi generali, di organo del diritto: all'alta funzione giuridica, ritenuta, di per sè, sufficiente da Kant e da Smith sulle orme dei «fisiocratici» e della «scuola di Manchester», i così detti «socialisti della cattedra» come li ebbe a chiamare l'Oppenheim — hanno riconosciuto, allo Stato moderno, una funzione indispensabile per quanto complementare: la funzione economica ed industriale. In virtù del nuovo attributo, l'ente pubblico maggiore può esercitare la produzione, la distribuzione; regolare il consumo e la circolazione della ricchezza: in quest'ultimo caso, lo Stato compie una funzione di commercio — essendo il traffico l'agente principale della circolazione economica — e, per ciò stesso, fa atti di commercio. Nè si creda che la mancata funzione economica dello Stato antico abbia impedito di riconoscere, in questo, la capacità di compiere atti mercantili: è solo dalla metà del secolo scorso che tale funzione commerciale è stata ampiamente giustificata.

E' noto, infatti, che la dottrina francese, capitanata da Pardessus e Pouget, e quella italiana — duce l'Alianelli — pedissequamente seguita dalla giurisprudenza, negarono allo Stato la «commercialità» di taluni suoi atti di commercio: la «lucri faciendi causa». In senso opposto, la scuola germanica riconobbe — con Thöl ed Endemann — oltre che atti di commercio, anche la stessa qualità di commerciante che, per altro, il Goldschmidt, più temperato, ammetteva nei soli atti di mera amministrazione.

Alle estreme conseguenze della dottrina tedesca non giunsero, invece, Vidari, Galluppi e Mancini che, negando assolutamente allo Stato la qualità potenziale di mercante, gli riconoscevano la possibilità di compiere, al pari dei privati, veri e propri atti di commercio. Tali idee opposte e feconde erano state preparate, mercè lunga ed ignota elaborazione, dalla giurisprudenza e dalla legislazione: basti ricordare, fra tanti, due famosi giudicati della Cassazione napoletana del 1860 e del 1876, costituenti i primi e timidi accenni alla nuova teoria. Nè va dimenticata la legge belga 16 maggio 1849 che sottopose lo Stato, nell'esercizio diretto delle Ferrovie, alla giurisdizione commerciale (ciò che fece l'Italia con legge del '78) e la legge germanica sulle poste che assoggettò il servizio postale, nei rapporti con i privati, alle regole del codice di commercio. Fu merito innegabile dell'art. 2 cod. comm. ungherese del 1876 aver elevato a principio di ordine generale i concetti delle leggi su cennate, statuendo che «a riguardo dello Stato, il quale esercita atti di commercio, si applicano le medesime disposizioni concernenti le persone dei commercianti». E' proprio a tale norma che il patrio legislatore dell'82 si riannoda con l'art. 7, integrando una lacuna, ancora avvertita nei più moderni codici di Europa.

Tuttavia, l'art. 7, pur rappresentando un progresso legislativo, non giunge all'eccesso teorico del codice ungherese: invero, lo Stato non può acquistare la qualità di commerciante sia perchè è inapplicabile ad esso la procedura fallimentare, sia perchè talune disposizioni presuppongono qualità rigorosamente fisiche e personali; può, però, compiere atti di commercio, perchè le peculiari condizioni di chi li esercita non influiscono punto sul loro contenuto obiettivo. Siamo, cioè, ben lontani dal diritto statutario medievale che, in una concezione grettamente subiettiva e professionale del diritto del traffico permetteva l'esercizio di atti di commercio ai soli commercianti o, in altri termini, agli inscritti alle Corporazioni di arti e mestieri. Oggi, invece, l'attività commerciale, rompendo l'angusta cerchia del subiettivismo medievale, ha posto un nuovo, grande assioma, in virtù del quale ogni persona, capace di obbligarsi, può compiere atti di commercio: corollario logico del principio moderno è — senza dubbio — il citato articolo sette.

La dottrina è, però, profondamente divisa sul modo onde precisare la commercialità degli atti, compiuti dallo Stato: da Thöl ed Endemann — che reputano sufficiente «l'esteriore apparenza d'industria commerciale» — al Goldschmidt — che ritiene indispensabile, quale criterio distintivo, lo scopo di lucro o speculazione, cioè, la «lucri faciendi causa» — si passa alla dottrina di Vidari e Galluppi pei quali sono commerciali gli atti dello Stato «non necessarii ai fini della sua esistenza». In base a tale distinzione, molto elastica e imprecisa nei suoi contorni, e, per ciò, inaccettabile — al pari di quella del Thöl — sarebbero privi di carattere mercantile proprio i monopolii e forniti di natura commerciale le imprese ferroviarie statuali, come se entrambi non fossero rivolti ai fini supremi della conservazione e del progresso generale, collettivo.

Una terza corrente, inaugurata da Giorgi (e seguita da Mantellini, Gabba, Saredo, Bonasi, ecc., ecc.), reputa commerciali gli atti compiuti «jure gestionis», agendo lo Stato a mo' dei privati («appalti, riscossione delle rendite»): vien meno, ove si agisca «jure imperii», perchè, in tal guisa, prevale la qualità di ente politico che non ammette azioni civili o commerciali.

La distinzione, un tempo di moda, è caduta per opera della Relazione Mancini che, ad esegesi dell'art. 7 dice testualmente: «Per determinare se un atto, compiuto dallo Stato, sia o no di commercio, si deo guardare alla natura intrinseca dell'atto medesimo». Noi seguiamo il criterio razionale e moderno del Relatore, seguito da tutta la dottrina più recente e autorevole, per essere conforme alla odierna concezione dell'atto del traffico.

Di guisa che, lo Stato può compiere tutti gli atti indicati nell'art. 3 e, cioè, gli «atti obiettivi» che sono tali, qualunque ne sia l'autore, per loro intrinseca natura ed essenza.

Senza catalogare le ventiquattro categorie dimostrative del citato articolo tre — che gli usi mercantili possono accrescere — ricordiamo, ad esempio, i monopolii del sale e del tabacco, veri atti di commercio rientranti o fra «le imprese di manifatture» (art. 3, n. 8) o nella «compra per rivendita», di cui al numero 1. Del pari, sono atti mercantili — per lo Stato — le operazioni di banca, il servizio postelegrafonico, le imprese tipografiche, balneari (Salsomaggiore e Montecatini, divenute Regie Terme): non lo sono, per costante giurisprudenza, le forniture militari e carcerarie.

Ciò premesso, è d'intuitiva evidenza che lo Stato non può compiere mai gli «atti subiettivi» — di cui all'art. 4 — perchè questi ultimi presuppongono la qualità di commerciante in chi li compie: qualità che lo Stato, nonostante l'abituale esercizio di atti di commercio non può assumere mai, pel tassativo disposto dell'art. 7. Sono, però, estensibili gli effetti dell'esercizio degli atti del traffico; effetti che, per quanto d'indole svariatissima, possono, per altro, ridursi a tre tipi fondamentali. Come per i privati, sussiste anche per lo Stato: a) la presunzione di solidarietà fra i condebitori contraenti (art. 40 codice comm.); b) la prestazione «de jure» degl'interessi corrispettivi (art. 41 id.); c) il sistema probatorio commerciale, enucleato all'art. 44. Illimitata, o quasi, la sfera di applicazione dei primi due, è ristretta l'ultima: invero, talune leggi speciali e quella generale sulla contabilità apportano delle deroghe all'articolo 44, riescendo impossibile, ad esempio, che lo Stato presti giuramento, subisca un interrogatorio, faccia da testimone o esibisca le sue lettere....

Prescindendo, per amor di brevità, da ulteriori rilievi di minore importanza, chiudiamo le nostre rapide indagini scientifiche col notare che in rapporto alla giurisdizione, dopo la legge 25 gennaio 1888, abolitiva dei Tribunali di Commercio, non è più a parlarsi se lo Stato, nell'esercizio di atti di commercio, sia soggetto alla giurisdizione commerciale, essendo questa del tutto scomparsa dal nostro orizzonte legislativo: nè si creda che, in difetto dell'organo tecnico, chiamato a dichiarare ed applicare il diritto del traffico, non si debba applicare allo Stato la legge o l'uso mercantile.

Ben altra è la ragione per cui la subordinazione a tali norme non va intesa in senso assoluto: non si dimentichi la natura speciale e complessa del subietto, ente giuridico e politico ad un tempo. Riteniamo, per ciò, che l'art. 7, lungi dall'avere un'incondizionata estensione, va interpretato restrittivamente e con cautela, dovendo armonizzare con tutte le altre leggi speciali di ordine politico ed amministrativo che, talvolta, in modo espresso e tacito, derogano alle norme commerciali: sarebbe superfluo elencarle, essendo, fra tutte, a bastanza note le disposizioni eccezionali delle leggi postali e telegrafiche, rivolte a limitare la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi atti obiettivi di commercio.

Avv. Piero Addeo.

LE GIURISDIZIONI SPECIALI

Colpe di ministri e colpe della Cassazione

«Iddio liberi la Patria da due estremi egualmente perniciosi» — scriveva Filangieri nella Scienza della legislazione —; la liberi dalla soverchia negligenza e dalla soverchia sorveglianza del Governo. Il volere tutto sapere, tutto vedere, tutto dirigere è una sorgente di disordini non meno funesta della trascuraggine e della negligenza.

Entrambi questi estremi hanno portato il disordine nell'amministrazione della Giustizia. Da una parte negligenza estrema del governo rispetto alle condizioni economiche dei giudici e rispetto ai farraginosi sistemi procedurali; dall'altra parte sorveglianza estrema sui giudici, tanto da ridurli da terzo potere ad organi burocratici. Si deve alla mente democratica dell'on. Orlando se i giudici potettero ottenere una certa indipendenza politica dal 1907 in poi, ma fu proprio d'allora che essi si videro, man mano, sottratta molta giurisdizione. Sono pienamente d'accordo col collega Coco nel ritenere che le giurisdizioni speciali sieno andate crescendo da quando fu concessa alla magistratura una larva di libertà.

Il Governo ha paura dei giudici indipendenti: un vero terzo potere, controllo impassibile per tutti, come lo voleva Montesquieu, è la testa di Gorgone pei governi borghesi, che perciò creano giurisdizioni speciali, soggette ai loro voleri, facendo, così, calle ritroso verso il tanto aborrito contenzioso amministrativo.

E su questa china di tempi borbonici sono scivolati perfino uomini liberalissimi, i quali, diventando Ministri, hanno dimenticato le teorie liberali e democratiche, affermate nella scuola e nella vita.

Una tale tendenza verso giurisdizioni speciali è fomentata, senza dubbio, dal nepotismo politico, costituito da clienti elettorali e da pezzi grossi dei diversi ministeri. Queste due, ingerenza governativa e nepotismo politico, sono le vere cause che fanno fiorire la mala pianta delle giurisdizioni speciali: tutte le altre sono tenui pretesti, che svaniscono al semplice soffio del vento razionale. Così la gratuita asserzione della incompetenza dei giudici ordinari contraddice all'esistenza di istituti veramente incompetenti: per vero, si dà ai giurati potestà somma di giurisdizione su i reati più gravi, eppure essi sono incompetentissimi di diritto, e pur tuttavia i governi, fautori di giurisdizioni speciali, non hanno mai pensato ad abolire la giuria. Ciò dimostra che non è l'inconveniente dell'incompetenza che preoccupa i nostri ministri. Ma... è poi vero che i giudici ordinari sieno incompetenti a giudicare sulle materie annonarie e altre che sono oggetto delle giurisdizioni speciali?

Noi non risponderemo con Faust che l'albero della scienza non sia l'abero della vita: ma rispondiamo invece che si gioca coll'equivoco.

Come nel campo del diritto penale, al magistrato non occorre che sia medico per giudicare di lesioni e di stupri violenti, così in materia annonaria non gli occorre di essere frantumaio o pecoraio per giudicare di olii e di formaggi. La lesione, la qualità della merce sono constatazioni di fatto che l'alta sapienza romana è la tradizione italica affidò sempre all'opera dei periti: non vi ha alcuna ragione (all'infuori del nepotismo e della paura) da indurre a creare una speciosa metempsicosi, la trasformazione del perito a magistrato, del pecoraio e del salumaio a membro di giustizia. Ciò che importa al giudice è la cognizione giuridica, è il criterio di valutare se quel fatto corrisponda alla norma, e questo criterio possiede, senza dubbio, più il giudice ordinario anzichè qualsiasi barbassore di Palazzo Firenze o di qualsiasi altro palazzo ministeriale. Ciò che al giudice importa (scriveva l'on. Orlando) non è tanto la dottrina, quanto la coscienza intemerata e il criterio giuridico. Perchè il giudice possa formarsi esatta cognizione del fatto da giudicare non è nemmeno necessario (come sostiene il collega Rende) che, adottando il diritto inglese, venga chiamato il perito a far parte del collegio giurisdizionale. Per l'esatta coscienziosa perizia basterebbe invece che la nomina del perito fosse esclusiva ed unica facoltà del giudice (tanto nelle materie penali che in quelle civili ed amministrative) e che l'onorario del perito fosse onorevole e non oltraggioso, come quello che prodiga la legge del 1865. Uno degli inconvenienti attuali è la facoltà concessa alle parti di far nominare dal giudice un perito proprio: è la sfiducia verso i giudici, la quale apparisce in ogni articolo del codice nuovo di procedura penale. Alla magistratura (crudamente attaccata dai partiti sovversivi, vilipesa e trascurata dai ministri avvocati) s'è diminuita l'autorità, così da renderne incerta l'azione ed inefficace il giudizio: e per giunta poi s'è finito — con modo farisaico ed ipocrita — di addebitare ad essa ciò che è la conseguenza di pessime leggi e di arcaiche procedure.

Anzi è proprio sulle lungaggini di queste ultime che si trovano pretesti per creare nuove giurisdizioni speciali, con rapide norme di procedimenti. Ma è facile obiettare che, invece di creare tante e diverse procedure, basterebbe trasformare prontamente la procedura civile, e, se ciò richiede lavoro e studio di centomila commissioni, le nuove arcadie del bel regno d'Italia, basterebbe modificare la procedura per «le materie d'urgenza», mantenendo i naturali (così li chiama lo statuto giudici ordinari. Da quanto abbiami detto, risultano chiaramente le colpe ministeriali e burocratiche per la polverizzazione della giurisdizione.

Ma di fronte alle colpe governative vi è anche quella della Cassazione, che, in questi ultimi tempi, ha dimenticato la sua funzione di sindacato legislativo, ed ha in qualche modo, favorito l'indirizzo politico, sia pure pel santo fine della salvezza della Patria. Durante la guerra, si è potuto constatare che mentre organi inferiori di giurisdizioni hanno avuto il coraggio di dichiarare incostituzionali alcuni decreti, eccedenti i limiti della delegazione legislativa, la Cassazione invece ha sconfessato i giudici inferiori, ed ha messo il polverino di legittimazione su diverse norme incostituzionali. Lo stesso è avvenuto per le giurisdizioni speciali. Il potere legislativo delegò a quello esecutivo la sua funzione per quanto urgeva alla guerra, ma non delegò affatto la facoltà di mutare o abrogare l'articolo 70 dello statuto, che espressamente vieta di distogliere i cittadini dai loro giudici naturali, tanto più che la giurisdizione non aveva che fare con la guerra. Così la delega legislativa al ministero dei consumi di limitare, provvedere i provvigionamenti non comprendeva la facoltà di creare nuovi organi giurisdizionali e di modificare, così, il potere giudiziario. Le norme dei decreti che hanno creato nuove giurisdizioni speciali, modificando la costituzione del potere giudiziario, sono arbitrarie, eccedenti i limiti del mandato ricevuto; come sarebebro arbitrari incostituzionali quei decreti luogotenenziali che, col pretesto della guerra, avessero abolito il potere legislativo o modificato il potere regio.

Sono perciò incostituzionali eccedenti i limiti del mandato tutte quelle disposizioni dei decreti che hanno introdotte nuove giurisdizioni, e perciò la Cassazione avrebbe dovuto annullarle.

Chi scrive è contrario al sistema di aprire le porte della Cassazione a persone estranee alla magistratura, sieno pure esse «lucernae iuris»; e ciò per evitare che la Cassazione diventi un secondo Consiglio di Stato.

Pasquale Celsi
Giudice

Sono d'accordo col collega Celsi in ciò che, se deve mantenersi l'istituto dei periti, questi devono essere scelti esclusivamente dal giudice. Il perito, infatti, non è che un organo ausiliario del giudice, in quanto che gli fornisce quelle cognizioni tecniche che a questo mancano, e quindi il giudice è il solo competente a vedere da quali persone di sua fiducia possa meglio attingere tali cognizioni.

Ma l'istituto peritale si fonda sul noto principio che il giudice sia il perito dei periti, e cioè sia al caso di conoscere proprio di quella materia che con la nomina del perito, mostrò d'ignorare, e di poter così apprezzare l'esattezza, o meno, del parere di costui. Ed è proprio il fondamento di tale principio che io batto in breccia, come quello ch'è un vero «idolo» nel senso baconiano, cioè una di quelle anticipazioni ed uno di quegli errori che la mente umana aggiunge alla esperienza, falsando in tal modo il concetto della natura.

Ma come? Il giudice, perchè ha studiato il diritto e ha visto appena la medicina legale o non ha visto mai il calcolo infinitesimale, e, peggio ancora il cittadino giurato può sindacare il parere di un tecnico, il quale, ad esempio, affermi o neghi, in un determinato caso, l'esistenza della «digestio post mortem» (processo Bonmartini) oppure risolva un quesito col calcolo infinitesimale?

E' vero che Thiers diceva non essere mai d'accordo gli uomini del mestiere e che, per trarre dai loro dissensi la verità, occorre un profano, dal che si potrebbe dedurre che, dunque, il più idoneo, anzi il solo idoneo, a stabilire la verità è il giudice, non tecnico, in confronto dei periti, persone tecniche.

Ma, ammessa pure l'esattezza del paradosso dello storico francese, la conseguenza non sarebbe in favore dell'istituto peritale, bensì solo contro l'organo giudicante composto esclusivamente di persone tecniche. Quando invece si sostenga, come faccio io, che in materie tecniche l'organo giudicante debba essere composto di giudici ordinarii e di persone esperte in una data materia, chiamate dai giudici ordinari a far parte del collegio giudicante, qualunque obiezione cade.

Se la persona tecnica, al contrario, sia chiamata soltanto a esprimere un semplice parere, nove (o, per lo meno, cinque) volte su dieci, non lo dà con la decisa volontà e coscienza di dire il vero, scusandosi con se stessa col pensare che, dopo tutto, il suo non è che un semplice parere e ch'egli non è chiamato a decidere la causa. Ed è per questo appunto che tutti i giorni vediamo due squadre di periti, l'una contro l'altra armata... e pagata per imbrogliare la matassa, e non per scioglierla.

E il giuramento del perito non serve a niente? Ahimè serve quanto quello dei testimoni! Il giuramento, diceva Giovanni Bovio, non ha mai salvato nè un trono nè un altare; e nemmeno la giustizia, aggiungo io.

Finisco col constatare con piacere che l'idea da me messa avanti, e ch'è tratta dalla legislazione inglese, pare accenni a realizzarsi, poichè nel progetto di riforma tributaria dell'on. Meda si stabilisce che la Commissione erariale centrale (vera giurisdizione speciale) dovrebbe essere composta di cinque membri (di cui due magistrati) e ch'essa potrebbe aggregarsi dei «consultori tecnici», facendoli anche partecipare alle proprie discussioni.

Un passo avanti ancora, e, invece di «consultori», si avranno «assessori tecnici», e, invece di organi di giurisdizione speciale, i cui membri siano nominati dal Ministro, si avrà l'organo di giurisdizione ordinaria composto di magistrati ordinarii (sezione speciale di un dato collegio giudiziario) e di «assessori tecnici» scelti da questi «per un determinato giudicio» e votanti con essi.

«Adelante, Pedro, con juicio!» Forse le nostre fatiche settimanali, dirette a scuotere l'«ignava ratio», non saranno del tutto vane

Domenico Rende

La crisi del personale al Ministero di Grazia e Giustizia

I magistrati salutano con legittima compiacenza la crisi di personale finalmente scoppiata a Palazzo Firenze.

E' una vittoria da essi riportata contro l'empirismo dei vecchi ordinamenti contro la caparbietà di mantenerli in vita, anche se cadono a brandelli. Le crisi sono il prodotto spontaneo di situazioni artificiali e sono necessarie per sostituire il reale il fittizio.

L'organico dell'Avvocatura Erariale finchè sarà superiore a quello della magistratura manterà in crisi l'ordine giudiziario, perchè non v'è una ragione al mondo che autorizzi un trattamento simile. Il personale amministrativo del Ministero di Grazia e Giustizia attraverserà una crisi insanabile, finchè non sarà pareggiato alla magistratura dalla quale, si noti bene, è stato in grandissima parte reclutato con diritto di ritorno alla precedente carriera.

Chi esce da una amministrazione, solo temporaneamente, per passare in un'altra in vista di nuovi vantaggi, torna logicamente indietro come si determinano migliori condizioni nella vecchia amministrazione. La nuova pertanto entra in crisi per necessità di cose.

Così è avvenuto al Ministero di Grazia e Giustizia.

Quale il rimedio? Togliere nell'organico del Ministero la carriera amministrativa, lasciandovi solamente quelle di ragioneria e d'ordine, a somiglianza del Ministero degli Affari Esteri e in parte del Ministero della Guerra. Affidare a magistrati le relative funzioni in questo modo. Quelle di direttore generale a consiglieri di cassazione e parificati. Quelle di direttore capo di divisione a consiglieri di appello e parificati e per le altre, ora esercitate da segretari e capi sezione, incaricare dei giudici e parificati, senza distinzione di categoria. Cotesti magistrati verrebbero collocati fuori ruolo, come si pratica per quelli inviati nelle Colonie o messi a disposizione di altri Ministeri, ma continuerebbero la loro carriera in magistratura.

Nessun serio ostacolo di diritto pubblico si opporrebbe a ciò, quando le funzioni del Ministero sarebbero dei semplici incarichi per loro natura temporanei e revocabili.

Risoluta la questione di massima sull'ordinamento dei servizii amministrativi del Ministero, opportune disposizioni transitorie dovrebbero regolare la sorte degli attuali funzionari della prima categoria. Anche qui non occorrono, per essere franchi, profonde elocubrazioni. Basterà farli passare in magistratura, ma concedendo, se non il diritto, la possibilità di essere preferiti negli incarichi al Ministro.

In tal guisa mentre si realizza un voto più volte manifestato dalla magistratura, di fondere cioè il proprio ruolo con quello del Ministero, si soddisfano le legittime ragioni dei funzionarii pervenuti per forza di eventi ad una condizione di inferiorità immeritata ed ingiusta: ed inoltre si potrebbe tentare la semplificazione dei servizii del Ministero ed un più largo decentramento.

A. Lorusso-Caputi
Giudice.

Avvocati e procuratori reduci dalle armi

Abbonatevi al "Messaggero Giudiziario". Esso è l'organo della vostra Federazione.

Il movimento della Federazione dei reduci

La sezione di Alessandria

Dalla Associazione egli Avvocati e procuratori reduci di Alessandria riceviamo un entusiastico telegramma che siamo lieti di riprodurre:

«La Sezione degli Avvocati e Procuratori smobilitati di Alessandria, conscia dei diritti che competono alla benemerita classe di cui fa parte e convinta che solo un'azione coordinata e solerte potrà dare utili risultati invia la sua incondizionata e fiduciosa adesione alla Federazione Nazionale degli Avvocati e Procuratori reduci dal servizio militare. Con ossequio: il Segretario Avv. *Felice Garbarino;* il presidente *Ettore Porrati*».

La sezione di Lucca

Il Comitato di Agitazione Avvocati e procuratori Lucchesi reduci dal servizio militare, adunatasi il 30 aprile ultimo scorso nella sala delle assemblee delle Camere di Commercio g. c. preso atto di quanto fu discusso nella precendente riunione del 23 aprile; esaminati gli albi delle due categorie da presentarsi alle Autorità giudiziarie ed amministrative nonchè alle principali Banche e Istituti, votava il seguente ordine del giorno:

«Il Comitato di agitazione avvocati e procuratori Lucchesi reduci dal servizio militare, dopo aver esaminato e discusso ampiamente lo stato di disagio in cui si trovano i professionisti stessi per il grande danno risentito dalla lunga assenza dalla sede dei propri affari durante il servizio militare.

Considerando che tale disagio, a differenza di quelli che dal servizio militare sono stati esenti per la loro età o per cause d'inabilità od esonero ed hanno potuto continuare così a tutelare i propri interessi, sono colpiti particolarmente quei professionisti i quali stavano già affermandosi nei rispettivi campi di attività quando furono richiamati alle armi.

Considerando che a seguito di quest'alunga parentesi oggi si trovano, per quanto già relativamente avanzati in età, a dover riprendere la professione quasi dall'inizio e così alla pari dei giovanissimi che al principio della guerra erano tuttora studenti.

Visti i provvedimenti dati al riguardo dal Ministro Guardasigilli per l'assegnazione degli incarichi renumerativi da parte dell'Autorità giudiziaria ai professionisti reduci dal servizio militare.

Fa voti perchè nello stesso ordine di idee entrino non solo la Magistratura, ma altresì tutti gli altri Enti anche privati e così l'intero pubblico mostrando in tal modo di aver compreso il sacrificio enorme compiuto da tanti professionisti i quali hanno posto a rischio la vita; hanno sopportato sofferenze di ogni genere per lungo periodo di tempo ed ora nulla domandano se non di essere in grado di cooperare col proprio lavoro al ristabilimento della vita normale della nazione, come in guerra cooperarono alla difesa e all'ingrandimento di essa».

La sezione di Cagliari

Ecco l'ordine del giorno dell'assemblea del 16 giugno:

Ritenuto che fra le classi dei liberi professionisti, quella degli avvocati è stata la più danneggiata a causa della guerra; che è necessario ottenere dalle competenti Autorità locali e dal Governo provvedimenti atti a riparare, nella misura del possibile, i gravissimi danni del passato e ad attenuare il disagio in cui li ha posti il danno lamentato:

che per ottenere tali provvedimenti, è necessario costituire una salda organizzazione di classe, che disciplini ed indirizzi gli sforzi al conseguimento dei fini desiderati, con opera ardua e tenace:

Gli avvocati e procuratori smobilitati del foro di Cagliari, riuniti in Assemblea deliberano:

1. — Costituirsi in Sezione della Federazione Nazionale degli avvocati e procuratori smobilitati sedente in Roma.

2. — Dare opera perchè dalle competenti Autorità siano, in loro favore, adottati i seguenti principali provvedimenti:

a) Esenzione per il periodo minimo di cinque anni dall'imposta di R. M. e tassa di esercizio;

b) Estensione della concessione della polizza di assicurazione anche ai combattenti anteriormente al 1° gennaio 1918;

c) Concessione di un'assicurazione di famiglia per la rendita di L. 4 mila o 6 mila annue (secondo il luogo di residenza) dopo 25 anni di servizio professionale, considerandosi come utili gli anni trascorsi in servizio militare ed al doppio le campagne di guerra, col pagamento, da parte dello Stato delle intere quote relative a tali anni e di un contributo non iferiore alla metà delle quote stese per gli anni successivi.

d) Diritto di usufruire delle cooperative di Stato al pari degli impiegati delle publiche amministrazioni;

e) Godimento dei libretti ferroviari per gli ufficiali, per la durata di anni cinque, dal congedamento, estendendosi tale beneficio agli avvocati e procuratori che non abbiano rivestito il grado di ufficiale;

f) Iscrizione ed immediata reiscrizione di ufficio negli albi dei curatori di fallimento;

g) Preferenza nell'assegnazione delle curatele, liquidazione ed altri incarichi retribuiti;

h) Delegazione di rappresentanza giudiziaria nelle cause erariali;

i) Asegnazione di incarichi temporanei retribuiti anche nell'ordine amministrativo (Commissari presso Amministrazioni comunali, opere pie, ecc.);

l) Ammissione, dietro domanda e senza limiti di età nelle cariere giudiziaria ed amministrativa, restando per un determinato periodo sospesi i relativi concorsi;

m) Istituzione presso ogni Tribunale di un albo speciale degli avvocati e procuratori reduci dal servizio militare;

n) Assegnazione esclusiva — per un periodo di cinque anni almeno — ai procuratori ed avvocati reduci dal servizio militare, delle cause di gratuito patrocinio, con retribuzione degli onorari a carico dell'Erario, qualunque sia l'esito della causa;

o) Sollecita istituzione della cassa pensioni per gli avvocati e procuratori;

p) Preferenza e senza concorso nella assunzione in tuti gli uffici di pubbliche amministrazioni vacanti, o che sia necessario impiantare nelle terre redente.

3. — Dare comunicazione del presente ordine del giorno e dello statuto, alla Federazione di Roma, al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Presidente del Tribunale, ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del Consiglio di Disciplina dei Procuratori, al Presidente della Camera di Commercio, al Prefetto, ai Presidenti dei Consigli Professionali dell'Isola, al Presidente dell'Associazione della Stampa, al Presidente della Federazione Nazionale degli avvocati e procuratori reduci da servizio militare, al Direttore del Messaggero Giudiziario.

Il Consiglio Direttivo è così composto: Carro avv. cav. Romolo, Presidente; Zanni Dettori avv. Luigi; Atzeni avv. Attilio, membri, quest'ultimo con funzioni di segretario e di tesoriere.

La sezione di Sassari

Gli avvocati e procuratori reduci hanno costituito a Sassari una importante sezione della «Federazione nazionale fra gli avvocati e procuratori reduci», con l'adesione di circa una ventina di soci, tutti inscritti negli albi di Sassari.

Sono anche pervenute alla sezione alcune lettere di colleghi reduci, esercenti presso le Preture dipendenti dal Tribunale di Sassari.

La sezione ha così costituito il Consiglio direttivo:

Presidente: avv. Lare Marghinotti; Consiglieri: gli avvocati Ignazio Devilla, Carlo Menuta Bruno, Agostino Angelo Marras, Raffaele Nieddu, Alessandro Sardella, Ludovico Satta; Segretario: avvocato Mario Berlinguer.

Nella prima adunanza la sezione di Sassari ha approvato questo ordine del giorno che è stato immediatamente trasmesso al Governo, alla Federazione ed agli enti interessati:

«Gli avvocati reduci di Sassari, associandosi ai voti dei consigli d'ordine e di disciplina d'Italia, ed a quelli espressi dalle assemblee dei reduci, a tutela dei loro diritti così gravemente colpiti dalla guerra, chiedono che il Governo voglia senza indugio provvedere all'accoglimento dei seguenti voti, che rappresentano improrogabili bisogni dei professionisti legali reduci:

1.) Concessione di una speciale e decorosa indennità di congedo;

2.) Rilascio del libretto ferroviario a tariffa militare almeno sino a cinque anni dopo la pace;

3.) Esenzione dalle tasse professionali, camerali, d'iscrizione negli albi, di ricchezza mobile e d'esercizio per almeno lo stesso periodo;

4.) Iscrizione negli albi con retroattività al giorno in cui si è consolidato il diritto dei militari in servizio di essersi inscritti;

5.) Dritto di assoluta priorità nella concessione di tutti gli incarichi giudiziari rimunerativi (curatele, tutele, amministrazioni, perizie di graduazione, eredità giacenti etc.);

6.) Computo di due anni per ciascun anno passato sotto le armi ad ogni effetto di provvedimenti legislativi presi o da prendere;

7.) Riforma immediata della legge sul gratuito patrocinio in modo da permettere l'impiego di attività professionali ben retribuite dallo Stato, colla concessione degli incarichi, compresa la difesa ufficiosa in materia penale sempre rimunerata dallo stato, esclusivamente agli avvocati e procuratori legali reduci fino ad un quinquennio dopo la pace.

8.) Ammissione previo decreto ministeriale, senza concorso e senza limiti di età, nella magistratura ordinaria e militare, nell'avvocatura erariale, nella difesa delle ferrovie, conferendo posti che per grado e categoria siano in relazione al numero degli anni di esercizio professionale; nonchè negli impieghi pubblici governativi, professionali o comunali, compresi commissariati civili e straordinari;

9.) Preferenza in tutti i concorsi a parità di titoli e di voti e senza limiti di età, a coloro che hanno prestato servizio militare;

10.) Assegnazioni con funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, in sostituzione dei magistrati che vi sono attualmente addetti di quegli ufficiali, sia in servizio che congedati, che ne facciano domanda e ne siano meritevoli;

11.) Immediata riforma di tariffe e provvedimenti immediati a tutela dei diritti di tutta la classe forense, con assoluta esclusione, salvo i diritti già acquisiti, di tutti i patrocinatori legali abilitati da qualunque patrocinio legale.

Deliberano pure: Di promuovere un'agitazione per ottenere, con qualunque forma e non escludendo neppure di invocare la solidarietà dei colleghi non reduci per uno sciopero generale forense, il riconoscimento dei loro voti; chieder l'immediata adesione al loro ordine del giorno del Consiglio d'ordine degli avvocati e del Consiglio di disciplina dei Procuratori di Sassari, come già si ebbero le adesioni dei principali collegi professionali d'Italia; di aderire alla «Federazione nazionale degli avvocati e procuratori reduci» e di invitare i loro colleghi sardi a organizzarsi attorno ad ogni città sede di Tribunale».

La sezione di Velletri

Il 1° giugno 1919 nella sala dei Procuratori presso il Tribunale di Velletri si sono riuniti i signori:

Bianco avv. Pasquale - Boffi avv. Antonio - Cardinale avv. Biagio - Colombo avv. Paolo - Lizzini avv. Giunio Bruto - Prioli avv. Giuseppe - Ricci avv. Augusto - Tarquini avv. Nazareno; tutti procuratori iscritti ad esercenti avanti il Tribunale di Velletri reduci dal servizio militare, trovantisi nelle condizioni stabilite dal Comitato Centrale della Federazione. I medesimi:

Considerato che, la classe dei professionisti più duramente colpita dal lungo periodo della guerra è stata quella degli avvocati;

Che urgono quindi provvedimenti capaci di attenuare almeno i gravissimi danni sofferti e facilitare la ripresa degli affari;

Che perciò è necessaria un'azione di classe organizzata ed energica;

Deliberano:

1° Costituirsi in Sezione della Federazione Nazionale degli Avvocati e Procuratori reduci dal servizio militare in Roma.

2° Dare opera perchè dalle competenti autorità siano adottati i seguenti provvedimenti:

a) esenzione dalle tasse di R. M., di esercizio e professionali per il periodo minimo di cinque anni;

b) godimento dei libretti ferroviari a tariffa militare;

c) delegazione della rappresentanza giudiziaria per tutte le amministrazioni dello Stato;

d) preferenza nell'assegnazione delle curatele, liquidazioni ed altri incarichi retribuiti (v. circolare Facta n. 1974 del 21 marzo 1919);

e) assegnazione di incarichi temporanei retribuiti anche nell'ordine amministrativo;

f) sanzione legislativa per la quale il patrocinio della difesa ufficiosa venga affidata esclusivamente agli avvocati e procuratori reduci dal servizio militare, stabilendosi un'adeguata retribuzione, a carico dell'erario, a favore del patrocinante;

g) ammissione, senza concorso e fuori di ogni limite di età, nella Magistratura, Avvocatura Erariale e, in genere, in ogni pubblico impiego, tenuto conto della durata del servizio militare e degli anni di esercizio professionale anteriore alla chiamata alle armi;

h) diritto di usufruire delle cooperative di Stato al pari degli impiegati delle pubbliche amministrazioni.

3° L'istituzione dell'albo degli Avvocati e Procuratori reduci dal servizio militare presso ogni Tribunale, compilato col criterio già approvato del compimento di dodici mesi consecutivi di servizio militare, salvo le ulteriori norme che saranno emanate dal Congresso della Federazione Nazionale.

Il Segretario
Avv. Giunio Bruto Lizzini.

Una protesta della Sezione di Napoli

Il Fascio Avvocati e Procuratori reduci dalle armi di Napoli, ha votato all'unanimità nell'assemblea del 18 corrente il seguente ordine del giorno

«Il Fascio degli Avvocati e Procuratori reduci dalle armi, riunito in assemblea straordinaria al seguito di richiesta scritta di numersi soci: udita la relazione del Cosiglio Direttivo alla cui opera plaude; al seguito di ampia discussione, protesta per l'offensiva relazione dell'avv. Federico Pollio, quale delegato dei due Consigli Professionali dichiara di non prendere atto della relazione stessa, anzi di respingerla, poichè suona patente offesa a coloro che, per il richiamo alle armi, sacrificarono pecunia e clientela facendo invece allargare l'accentramento di lavoro nei grandi studi, e delibera; di invitare i Consigli Professionali a dimettersi sia perchè la inoperosa presenza della maggior parte dei suoi componenti è di continuo ostacolo al raggiungimento di quei giusti ideali, cui oggidì aspirano tutte le classi e sia perchè dimostrano di non sentire quei sentimenti di doverosa riconoscenza verso i loro colleghi che contribuirono materialmente e moralmente al raggiungimento della grande vittoria delle Armi Italiane.

Vota un plauso ád altri Consigli Professionali di grandi Centri Giudiziari che per deferente solidarietà coi colleghi reduci rassegnarono le proprie dimissioni.

Delibera in ultimo di inviare la propria adesione e copia del presente ordine del giorno alla Federazione Nazionale degli Avvocati e Procuratori Reduci».

Bollettino giudiziario

Nomine, disposizioni e promozioni

Magistratura

Con decreto minist. del 26 maggio 1919.

Frola Pia Eugenio, proc. gen. di Bologna è coll. a rip.

Nicolosi Giuseppe, v. prt. del 3. mand. di Palermo.

Con decreto luogot. del 22 giugno 1919.

Davico barone comm. Ernesto, pres. di sez. d'app. di Torino, nom. primo presidente d'app. di Catanzaro.

Breganzato cav. uff. Otaviano, cons. d'app. di Venezia, e coll a rip. a s. d.

Volpe Giuseppe, giud. del trib. di Ariano di Puglia, e ivi inc. della istr. dei proc.

Buono Peppino Ruggero, giud. di Castelvetrano, è nom. a s. d. sot. proc. del Re di Belluno.

Rosi Carlo, sost. proc. del Re di Ravenna, è tram. a s. d. alla r. pro. di Cassino.

Lombardo Giambattista sost. proc. del Re di Piacenza, è appl. alla r. proc. di Roma per un anno.

Schiesari Edoardo, giud. di Binasco, è a s. d. coll. in asp. per inf. per mesi due.

Gaudino Umberto, giud. di Aqui, è tram. a s. d. al 1. mand. di Udine.

Errante Francesco di Paolo, giud. di Salerno, è tram. a s. d. a Mezzojuso.

Vitale Luigi, giud. di Montegiorgio è tram. a s. d. a Finalborgo.

Solari Angelo, giud. di Ceglo Messapiac, è dest. al 1. mand. di Roma.

Giovanardi Carlo, giud. di Baranello, è dest. al 6. mand. di Roma.

I seg. sono nom. v. pret. nel mand. ind.: De Simoni Michele, ad Airola; Scaradi cav. uff. Giuseppe, a Gangi; Enrico Camillo, a Strambino; Stancanelli Vito, a Centuripe; Corsini Vincenzo, alla pret. urb. di Messina; Giorgianni Francesco, al 1. mand. di Messina; Fabbri Corradino, alla pret. urb. di Bologna.

Cancellerie e Segreterie

Con decreti minist. del 19 giugno 19189

Lencioni cav. Alfonso, sost. segr. della r. proc. di Lucca, è nom. v. canc. del trib. di Lucca.

Michelett Giuseppe, v. canc. del trib. di Lucca, è nom. sost. segr. della r. proc. di Lucca.

Contini Nino, ag. di canc. di Carsoli, è a s. d. tram. alla 1. pret. di Cremona.

Alla famiglia del canc. di Tossicia De Nino Giuseppe, sosp., è conc. un ass. alim. mens.

Buonsanti Francesco Saverio, ag. di canc. di Bortanova, è tram. a Castellaneta.

Alla famiglia del canc. di Montefalcone del Sannio Uricchio Michele, sosp. è conc. un ass. alim. mens.

Di Spazio Vincenzo, agg. di canc. di Viterbo, è a s. d. tram. alla 6. pret. di Roma.

Cantricala Vincenzo, id. di Ploaghe, è a s. d. tram. al trib. di Pavia.

Frisaldi Giuseppe, canc. di sez. del trib. di Aquila, in asp., è a s. d. conf per altri tre mesi dal 2 giugno.

Casamasima Rodolfo, ag. di canc. di Grotaglie, è a s. d. tram. a Taranto.

Enrico Gennaro, id. del trib. di S. M. C. Vetere, in asp., è a s. d. conf. per altri tre mesi dal 19 maggio 19.

Cappelli Giuseppe, v. canc. del trib. di Lagonegro, è tram. al trib di Sala Consilina.

De Simoni Giuseppe, id. del trib. di Sala Consilina, è tram. al trib. di Lagonegro.

Lanzara Mario, id. del trib. di Salerno, in asp. per inf. per tre mesi dal 1-6-19

Mazza Carlo, v. canc. del trib. di Oristano è nom. sost. seg. della r. proc. di Vallo della Luciana.

Lai Giorgio, canc. della pret. di Lunusei, è nom. v. canc. del trib. di Oristano.

Pasinati Nicola, agg. di canc. della pret. di Velletri, è appl. al casellario.

Calvesi Arnaldo, id. della 6. pret. di Roma, è appl. al casellario.

Altimari Vincenzo, canc. di sez. del trib. di Cosenza, in asp. e a s. d. rich. in serv.

Schembri Giuseppe, agg. di canc. di Linguaglosa, è a s. d. tram. alla pret. urb. di Catania.

Narducci Guglielmo, canc. di sez. del trib. di Potenza, è nom. al trib. di Lucera.

Fogazza Benedetto, agg. di canc. di Cabras, in asp. è d'uff. rich. in serv. ad Aritzo.

Di Miceli Giuseppe agg. di canc. della 1. pret. di Genova, è a s. d. coll. in asp. per inf. per tre mesi dal 6-5-19.

Bilardi Tullio Ostilio, canc. di sez. del trib. di Lecce, in asp. è a s. d. conf. per altri due mesi dal 1-6-19.

Tomaselli Antonio, cac. del 2. pret. di Catania, cessa dal 1-7-19 dalle funz. di segr. del coll. arbitrale.

Nicotra Vincenzo, v. canc. del trib. di Catania, è inc. delle funzioni di segr. del coll. arbitrale in Catania per la liquidazione delle ind. a favore dei dann. dal terremoto.

Bianchi Filippo, agg. di canc. di Notaresco, è a s. d. coll. in asp. per inf. per tre mesi dal 1-5-19.

Di Battista Giovanni, agg. di canc. del trib. di Perugia, è a s. d. in asp. per inf. per 2 mesi dal 16-6-19.

Lo Menzo Pietro Luigi, ag. di canc. della pret. di Sulmona, è tram. ad All.

Frasca Leonardo, agg. di Cropari, in asp. è a s. d. conf. per altri 3 mesi dal 12-6-19.

Graziano Antonino, agg. di canc. della pret. del 2 mand. di Como, è a s. d. tram. al 1. mand. diComo.

Fiorani Umberto, agg. del trib. di Livorno, è a s. d. nom. agg. di segr. della r. proc. di Pisa.

Palumbo Domenico, sost. segr. della proc. di app. di Milano, è nom. canc. di sez. del trib. di Milano, a s. d.

Paini Italo, canc. di sez. del trib. di Milano, è nom. sost. segr. della proc. gen. di app. di Milano, con il suo cons.

Proja Ignazio, agg. di canc. della 2. pret. di Vicenza, èa s. d. tram. alla 4. pret. di Roma.

D'Andrea Ricoardo, canc. di sez. del trib. di Cosenza, è a s. d. coll. in asp. per misi tre dal 1. luglio 1919.

Sono acc. le dimiss. dal 1-7-19, dell'agg. Giannone Aurelio, della 4. pret. di Torino.

Sono acc. le dimiss. dell'agg. di 1. cl. di Codroipo Carosio Giuseppe dal 1-7-19.

Cimino Pasquale, agg. della C. di app. di Milano, è tram. al 6. mand. di Napoli.

Savarese Michelangelo, agg. della pretura di Monza, è tram. a Floridia.

Quinto Luigi, agg. della C. di app. di Catanzaro, in asp. è, d'uff. rich. in serv. dal 2-6-19.

Migliore Nicola, v. canc. del trib. di Trapani, in asp., è, a s. d. conf. per latri tre mesi dall'11-6-19.

Baiocchi Guido, agg. di canc. della 2. pret. di Bergamo, in asp. è a s. d. conf. per un altro mese dal 1-6-19.

Pollero Giuseppe, agg. di canc della pret. urb. di Genova, è, a s. d. tram. alla prt. di Savona.

Sforza Luigi, agg. del trib. di Torino è tram. alla 5. pret. di Milano.

Sono acc. le dimiss. dell'agg. di cancelleria di 1. cl. Riitano dott. Adolfo, della 1. pret. urb. di Roma dal 1-7-19.

Con decreti luogot. del 19 giugno 1919.

Puglisi Vincenzo, segr. della r. proc. di Modica.

Mariore Eugenio, canc. di Cropalati, è tram. a Catignano.

Pandini Ernesto, canc. di Broni, è tram. a Montalto Pavese.

Antinucci dott. Michele, canc. di Montalto Pavese, appl. alla Commissione di scrutinio è tram. a Broni cont. nell'appl.

De Felice Umberto, canc. di Rotonda è tram. a Marcianise.

Musy Ernesto, canc. di Marcianise, è tram. a Rotonda.

Chiselli Carlo, v. canc. del trib. di Roma, è sotituito a s. d. alla 1. pret. di Bologna.

Marchiò Edgardo, canc. della 1. pret. di Bologna, è restituito al prec. posto di Brisighella.

Cipriani Vincenzo, sost. segr. della r. proc. di Teramo, è nom. v. canc. del trib. di Roma.

Padella Ferruccio canc. di Novi Ligure, è nom. a s. d. sost. segr. della r. proc. di Varese.

Seminara Filippo, sost. segr. della r. pro- di Verese, è tram. al trib. di Teramo.

Allegrini Antonio, canc. di sez. del trib. di Lucera, in asp. è a s. d. coll. a rip. dal 16-5-19.

Con decreti luogot. del 22 giugno 1919.

De Lellis Alfredo, canc. di Venafro, è tram. a Molinterno.

Genchi Teodoro, canc. di Molinterno, è tram. a Venafro.

Fedele Gaetano, canc. a Sant'Angelo a Fasanella.

Melis Schirru Arnaldo, canc. del tri. di Lanusei, è tram. al trib. di Oristano.

Cantilena cav. Ulderico, canc. del trib. Oristano, applicato alla Com. tram. al trib. di Lanusei, cont. nella appl.

Ruocco cav. Salvatore, canc. di Bonefro, è tram. a Mignano.

Di Furia Alfredo, canc. di Mignano, in asp. è tram. a Bonefro, cont. nell'aspett.

Con decreti minist. del 22 giugno 191

Gatti Mauro, agg. di canc. della C. di cass. di Torino, è tram. al trib. di Susa.

Marino Fortunato, agg. di canc. del trib. di Susa, è tram. alla C. di cass. di Torino.

Podio Carlo, canc. di sez. del trib. di Alba, è tram. al trib. di Pinerolo.

Elmi Fortunato, segr. della r. proc. di Rocca S. Casciano, è nom. canc. di sez. del trib. di Alba.

Spallanzani cav. Olinto, canc. di sez. del trib. di Biella applic. alla Commissione di statistica è tram. al trib. di Caltanissetta, cont. nella applic.

Posti vacanti

Magistratura

Preture. — Ancona (Montegiorgio) — Casale (Acqui, Nizza, Monferrato) — Napoli (Baranello) — Palermo (Castelvetrano, Salemi) — Trani, (Ceglie Messapica).

Avvocati, magistrati, notai, se volete una cronaca completa della vita giudiziaria nazionale, abbonatevi al

Messaggero Giudiziario

La settimana giudiziaria

L'Associazione dei Magistrati

Disgregazione o pacificazione?

Dopo laboriosissime trattative tra i due gruppi nei quali si era recentemente divisa l'associazione dei Magistrati, si è pervenuti ad un accordo veramente prezioso e salutare per la vitalità e la funzionalità del dodicenne sodalizio. Riflesso genuino di tale laborioso accordo è la lista concordata dei nuovi eleggibili al Consiglio centrale da noi pubblicata nel numero precedente del nostro giornale.

Ora purtroppo apprendiamo che un anonimo e non autorizzato gruppo di dissidenti e di malcontenti si è dedicato ad un'opera disgregatrice di sabotaggio di alcuni, tra i più autorevoli nomi della lista concordata.

Evidentemente i detti anonimi signori lavorano alla demolizione del sodalizio, che pur tante benemerenze ha al suo attivo ed al quale incombono oggi tante e così solenni responsabilità.

Ma i soci non faranno il loro gioco e si affermeranno compatti sulla lista concordata.—

Il consiglio superiore della magistratura

La prima sezione del Consiglio superiore della Magistratura ha preso, giorni or sono, le vacanze estive, sospendendo quindi fino al prossimo novembre, (salvo eventuali sedute straordinarie) i propri lavori.

La seconda sezione continua, invece, ad onta dell'imminente caldura estiva, i propri lavori di scrutinio fino alla... prima decade del prossimo luglio.

Il richiamo dei magistrati dagli uffici amministrativi

Il Guardasigilli on. Mortara con circolare diretta a tutti i Ministri, rilevando il perturbamento che deriva al normale svolgimento dell'Amministrazione dalla giustizia delle molteplici applicazioni di funzionari presso le varie Amministrazioni dello Stato avvenuto durante il periodo della guerra, fa presenti le urgenti necessità che reclamano il sollecito ritorno di tutti i magistrati alle loro ordinarie mansioni, e in pari tempo dichiara che non potrà consentire a qualsiasi nuova richiesta di applicazione di magistrati ad uffici delle Amministrazioni centrali.

Gli esami alla Scuola giuridico-criminale

Con gli esami annuali, la Scuola di applicazione giuridico-criminale presso la R. Università di Roma, diretta dall'on. prof. Enrico Ferri, ha testè concluso il suo VII anno di vita.

Dei frequentanti, che raggiunsero la ventina, hanno conseguito il diploma della scuola: il dott. Giovanni Giorgiadis, segretario generale della Commissione per la riforma dei codici penali in Grecia ed avvocato in Atene, il dottor Giuseppe D'Aloja, ufficiale istruttore presso il Tribunale Militare di Roma, il signor Guido Millefiorini, studente del quarto corso di giurisprudenza.

Il Consiglio dei Docenti non ha creduto di derogare, neanche in questo anno eccezionale, alla norma regolamentare della necessità di una assidua frequenza per poter conseguire il diploma, sicchè ha dovuto escludere dagli esami giovani anche distinti che non avevano raggiunto il numero voluto di frequenze alle lezioni.

E ciò, mentre conferma il carattere sperimentale dell'importante istituto, è garanzia di serietà in un momento storico, in cui gli studii universitari subiscono deplorevoli raccorciamenti e raffazzonamenti.

Una libera docenza

Il nostro compagno di redazione, Domenico Rende ha conseguito la libera docenza in diritto e procedura penale all'Università di Siena.

La notizia già data dal nostro quotidiano e già nota negli ambienti giudiziari di Roma, non ha sorpreso alcuno, nè sorprenderà i nostri lettori, essendo a tutti ben noti i tratti intellettuali del nostro amico, il suo forte ingegno, la sua maschia e tenace volontà, la sua profonda e molteplice cultura.

Nel felicitarci con lui ancora una volta, auguriamo a lui, che già così belle soddisfazioni ha mietute nella sua vita di magistrato e di scrittore di conseguire vittorie ancora più fulgide nel difficile arringo dell'insegnamento e della scuola.

Per gli uscieri giudiziari

Il nuovo Guardasigilli, on. Mortara, appena assunto l'ufficio, si è occupato dei provvedimenti riguardanti gli uscieri giudiziari, già condotti a buon punto dal suo predecessore on. aFcta, ed ha in proposito rivolto vivissime premure al Ministro del tesoro, perchè i detti funzionari siano compresi nei miglioramenti che saranno accordati agli altri impiegati dello Stato.

Per la proroga di affitto di case

L'on. Astengo ha presentata al ministro Guardasigilli una interrogazione per sapere «se non intenda estendere a tutti i comuni del Regno la disposione particolare alla città di Roma, contenuta all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919 n. 618 secondo la quale la facoltà concessa al locatore di opporsi alla proroga della locazione, dimostrando la necessità di adibire la casa per abitazione propria, non può essere esercitata da colui che abbia comperata la casa nel corso della locazione e delle proroghe di essa; salvo che l'acquisto risulti da contratto avente data certa anteriore al 1. aprile 1919.

La congrua ai parroci

Il ministro di grazia e giustizia, senatore Mortara ha assicurato che manterrà la concessione promessa ai parroci dal suo predecessore on. Facta.

Si tratta dell'aumento delle congrue parrocchiali a lire 1500 con conseguente aumento proporzionato delle spese di culto.

I laureati in legge reduci

Una doverosa rettifica

Ill.mo Signor Direttore,

Nel resoconto dell'adunanza dei laureati e procuratori, esclusi dalla Federazione degli avvocati e procuratori reduci dal servizio militare, tenutasi la sera del 15 corr. negli uffici del *Messaggero Giudiziario*, resoconto pubblicato nel numero 23 del 23 giugno corr. del Suo pregiato giornale, ho rilevate alcune inesattezze, certo involontarie, le quali, se non rettificate o corrette, potrebbero dar luogo a qualche spiacevole equivoco sul valore e sulla portata dell'adunanza e delle deliberazioni che nella stessa furono prese. E invero:

1° nel resoconto suddetto parlasi sempre, e solamente, di «laureati in legge reduci dalle armi»: la verità è che la quasi totalità degli intervenuti erano procuratori legali e che di semplici laureati ve ne erano appena due;

2° l'ordine del giorno, approvato a grande maggioranza e da me proposto, è riportato, nello stesso resoconto, incompleto nella sua prima parte, perchè l'o. d. g., come fu presentato, discusso e votato, era così concepito: «I laureati in legge anteriormente alla firma dell'armistizio e i procuratori divenuti tali prima della convocazione del Congresso degli avvocati e procuratori che avrà luogo in Roma il 30 giugno p. v. deplorando.... »

Con ogni ossequio e con grazie distinte.

Avv. Amedeo Baldassarri.

La giustizia di Palazzo Firenze

La fattispecie seguente mi ha dato la riprova pi ùesauriente della completa bancarotta del così detto principio di giustizia che, invece, «dovrebbe» ognora trovare incondizionata applicazione e, per primo, a Palazzo Firenze, dove vengono «giustiziati» i giudici. Invece, impera e spadroneggia sovranamente il favoritismo più sfacciato che nessuno dei tanti provvedimenti legislativi di riforma che sono in gestazione potrà sradicare, appunto perchè quello ha radici ben salde e dei vizi.

Breve: negli ultimi del 1918 S. E. il Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Palermo — su proposta del Proc. del Re — propose al Superiore Ministero, a norma delle disposizioni dei DD. LL. in proposito, l'applicazione della mia persona presso l'Ufficio di Pret. Urbana di Palermo, con le funzioni di pret. aggiunto. Motivava a lungo quel superiore la proposta fatta, avendo a un tempo premura di specificare, che io in precedenza ero stato in quel tale ufficio per più d'un anno, dando — diceva lui — buona prova pratica di quanto avevo per diletto scritto in teoria. Ma Palazzo Firenze «tace». Più tardi si sveglia dal letargo e... a dileggio — è evidente — senza che vi fosse stata alcuna proposta da parte del superiore ufficio, decreta l'applicazione del Pretore A., con le stesse funzioni, in un'altra delle Pret. Mand. della stessa città.

Compresi allora il latino e, disilluso che la via gerarchica da me scioccamente adita avesse sortito l'effetto suo naturale, fermo e sereno, intrapresi altra via, ma, per quanto avessi sfruttato non poche amicizie comuni a me e a Palazzo Firenze, l'esito fu sempre negativo.

Sorpresa odierna: B., leggo sul Bollettino, è stato nominato pret. agg. alla P. Urbana di Palermo, e un altro mio collega C., dello stesso mio concorso, è destinato con lo stesso incarico in altra pretura della stessa città

Il quadro è già completo e non ha bisogno di finiture.

Vengo piuttosto, perchè è mio dovere di gentiluomo e di persona non idiota il farlo, alla morale non della favole, ma della «farsa» o della realtà, come meglio aggrada al lettore.

Buon prò ai preferiti e auguri di cuore, specialmente a C. che è un mio carissimo amico. Perchè non ho avuto io ugual fortuna? Perchè forse non sono un 33, o nipote o figlio di 33 o di alto papavero?

Perchè il mio carattere è stato, è, sarà sempre fiero, dignitoso, indipendente, senza riguardo a croci, a galloni? Perchè nel 1913 vinsi quel tale concorso per una borsa di perfezionamento di studi giuridici presso l'Università di Bologna (Ist. Sup.) dove mi soffermai un anno a spese del superiore Ministero e ne uscì con un attestato di profitto (di cui vado orgoglioso in verità) rilasciatomi dal Ch.mo Prof. Stoppato, maestro e amico e che — secondo la chiara dizione della legge che istituisce delle borse, avrebbe dovuto, nel corso della carriera, costituire pur un «titolo di preferenza» di fronte agli altri colleghi, specialmente in riguardo alle «residenze»? Forse perchè a causa del mio idiotismo, per consiglio di persone più idiote di me, per altre aspirazioni continuo a studiare diritto pubblico italiano e straniero? Forse, perchè di recente ho levato la voce alta, e a ragione, contro quella parte del progetto di riforma della magistratura che riguarda il trattamento e le prospettive di carriera fatti a noi «pesci piccoli»? Mi avrà danneggiato, forse, la soverchia filantropia spontaneamente fatta e in tutti i modi possibili, per gli orfani di guerra del Mandamento, ovvero il «delicato» servizio di Stato disimpegnato in un ufficio militare di Taranto, in tempo di guerra e con lodevole attestato di S. E. l'Ammiraglio comandante quella piazza forte? Niente di tutto questo.

La proposta riguardante la mia applicazione si è «volatizzata», se vi piace dire così perchè se fosse stata accolta avrebbe fatto traboccare il mio calice già colmo a causa della recente contemporanea morte di tutti e due i miei figli e del serio pericolo di vita mia e di quella di mia moglie corso nello stesso tempo (viva la Spagna che ci ha regalato la così detta «spagnola!»), seguita dalla invalidità permanente dei miei vecchi genitori soli e senza assistenza, e coronata da un cardiopalma da cui sono ora affetto, senza parlare poi dei «vuoti» prodotti dalla guerra.

Circostanze tutte ben note al superiore Ministero e in vista delle quali fui costretto a trasferirmi dalla residenza purtroppo di triste e doloroso ricordo per l'anzidetto di Villarosa in quella di Alia, la meno tra le peggiori allora vacante e rinomata per la eccessiva e caratteristica umidità e rigidità invernale che uccidono, e, per conseguenza, in quella di Piana, pure rinomata pel clima gelido e per i diversi gradi di temeratura sotto zero, non appena reg. il relativo decreto. Trasferimenti questi avvenuti senza bisogno di «pollicitazioni» perchè le relative aste sebbene pubbliche e non a trattative private questa volta, pure erano rimaste da mesi deserte grazie alla bontà della merce che si offriva, e che la necessità mi spinge ad acquistare.

Credo di avere detto con brevità, calma, senza paura, non alla macchia, sopra un periodico saturo della libertà della classe nostra per la quale si batte; come, del resto, si conviene a persona di famiglia che, tra l'altro ha tradizioni patriottiche e remote e contemporanee.

Palermo, 5 giugno 1919.

Romano Antonino Archita
Giudice-pretore.

Conosciamo il valore del collega Romano e le sue pregevoli pubblicazioni, e comprendiamo perfettamente la ragione delle sue lagnanze: speriamo che la giustizia a Palazzo Firenze pigli una buona volta il sopravvento sulla grazia.

ITALO CARLO FALBO, *direttore.*
Donati Roberto, *gerente responsabile.*

15 OTT 2009
600357